

e-G@ius
(European Gaius Project)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della *Corte di giustizia* *dell'Unione europea* in sede di rinvio pregiudiziale

Numero 1/2017



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea
in sede di rinvio pregiudiziale

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

Notiziario sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale

(Numero 1/2017 a cura di Gianluca Grasso, Lucia Tria, Angelina-Maria Perrino, Valeria Piccone,
Matilde Brancaccio e Andrea Venegoni)

Roma 2017

INDICE

(gennaio-aprile 2017)

<i>In evidenza</i>	13	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-551/15, <i>Pula Parking d.o.o. contro Sven Klaus Tederahn</i>	22
Parte I - <i>Decisioni</i>	16	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-484/15, <i>Ibrica Zulfikarpašić contro Slaven Gajer</i>	22
Area Civile	17	Dati personali	23
Cancelliere – Nozione di “giurisdizione nazionale”	17	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-398/15, <i>Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce contro Salvatore Manni</i>	23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, C-503/15, <i>Ramón Margarit Panicello contro Pilar Hernández Martínez</i>	17	Diritto d'autore e diritti connessi	24
Contratti dei consumatori	17	Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2017, C-427/15, <i>NEW WAVE CZ, a.s. contro ALLTOYS, spol. s r. o</i>	24
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017, C-421/14, <i>Banco Primus SA contro Jesús Gutiérrez García</i>	17	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2017, C-367/15, <i>Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» contro Stowarzyszenie Filmowców Polskich</i>	24
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 febbraio 2017, C-562/15, <i>Carrefour Hypermarkets SAS contro ITM Alimentaire International SASU</i>	19	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° marzo 2017, C-275/15, <i>ITV Broadcasting Limited e a. contro TVCatchup Limited e a.</i>	25
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017, C-568/15, <i>Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV contro comtech GmbH</i>	20	Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 marzo 2017, C-138/16, <i>Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM) contro Zürs.net Betriebs GmbH</i>	25
Cooperazione giudiziaria in materia civile	20	Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2017, C-527/15, <i>Stichting Brein contro Jack Frederik Wullems</i>	26
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 febbraio 2017, C-499/15, <i>W V contro X</i>	20	Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati	27
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017, C-354/15, <i>Andrew Marcus Henderson contro Novo Banco SA</i>	21		

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2017, C-342/15, <i>Leopoldine Gertraud Piringer</i>	27	<i>contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie</i>	29
Pratiche commerciali sleali	27	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017, C-560/2014, <i>M contro Minister for Justice and Equality</i>	29
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2017, C-253/16, <i>FlibTravel International SA, Léonard Travel International SA contro AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS, Ryad SCRI, Taxis Bachir & Cie SCS, Abdelhamid El Barrajji, Abdelouahab Ben Bachir, Sotax SCRI, MostaphaEl Hammouchi, Boughaz SPRL, Sabbaz SPRL, Jamal El Jelali, Mohamed Chakir Ben Kadour, Taxis Chalkis SCRL, Mohammed Gheris, Les délices de Fes SPRL, Abderrahmane Belyazid, E.A.R. SCS, Sotrans SPRL, B.M.A. SCS, Taxis Amri et Cie SCS, Aramak SCS, Rachid El Amrani, Mourad Bakkour, Mohamed Agharbion, Omar Amri, Jmili Zoubair, Mustapha Ben Abderrahman, Mohamed Zahyani, Miltotax SPRL, Lextra SA, Ismael El Amrani, Farid Benaazzouz, Imad Zoufri, Abdel-Ilah Bokhamy, Ismail Al Bouhali, Babri Messaoud & Cie SCS, Mostafa Bouzid, BKN Star SPRL, M.V.S. SPRL, A.B.M.B. SCS, Imatrans SPRL, Reda Bouyaknouden, Ayoub Tabri, Moulay Adil El Khatir, Redouan El Abboudi, Mohamed El Abboudi, Bilal El Abboudi, Sofian El Abboudi, Karim Bensbib, Hadel Bensbib, Mimoun Mallouk, Abdellah El Ghaffouli, Said El Aazoui</i>	27	Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017, C-638/16, <i>X e X contro État belge</i>	30
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2017, C-146/16, <i>Verband Sozialer Wettbewerb eV contro DHL Paket GmbH</i> ..28		Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 marzo 2017, C-528/15, <i>Polície ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie contro Salah Al Chodor e a...</i>	31
Protezione internazionale	28	Servizi bancari	31
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2017, C-573/14, <i>Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides contro Mostafa Lounani</i>	28	Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2017, C-375/15, <i>BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG contro Verein für Konsumenteninformation</i>	31
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 febbraio 2017, C-601/15 PPU, <i>J.N.</i>		Area Lavoro	33
		Disposizioni sociali	33
		Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017, C-245/15, <i>SC Casa Noastră SA contro Ministerul Transporturilor - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR</i>	33
		Lavoratori migranti	33
		Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2017, C-620/15, <i>A-Rosa Flussschiff GmbH contro Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (Urssaf) e Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden</i>	33
		Libera circolazione dei lavoratori	34
		Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2017, C-496/15, <i>Alphonse Eschenbrenner contro Bundesagentur für Arbeit</i>	34
		Parità di trattamento	35

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-406/15, <i>Petya Milkova contro Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol</i>	35	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2017, C-173/15, <i>GE Healthcare GmbH contro Hauptzollamt Düsseldorf</i>	41
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017, C-157/15, <i>Samira Achbita e Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding contro G4S Secure Solutions NV</i>	36	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 marzo 2017, C-47/16, <i>Valsts ieņēmumu dienests contro "Veloserviss" SLA</i>	42
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017, C-188/15, <i>Asma Bougnaoui e Association de défense des droits de l'homme (ADDH) contro Micropole S.A.</i>	36	Imposta sul reddito	43
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 aprile 2017, C-668/15, <i>Jyske Finans A/S contro Danimarca</i>	37	Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 febbraio 2017, C-283/15, <i>X contro Staatssecretaris van Financiën</i>	43
Previdenza sociale	37	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 marzo 2017, C-448/15, <i>Belgische Staat contro Wereldhave Belgium Comm. VA e a.</i> ...	43
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° febbraio 2017, C-430/15, <i>Secretary of State for Work and Pensions contro Tolley</i>	37	Imposta sul valore aggiunto	44
Trasferimento di impresa	38	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 gennaio 2017, C-344/15, <i>National Roads Authority contro The Revenue Commissioners</i>	44
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 aprile 2017, C-336/15, <i>Unionen contro Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB</i>	38	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 febbraio 2017, C-592/15, <i>Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro British Film Institute</i>	44
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2017, C-680/15 e C-681/15, <i>Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH e Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH contro Ivan Felja e Vittoria Graf</i>	39	Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017, C-390/15, <i>Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)</i>	45
Area Tributaria	40	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2017, C-573/15, <i>État belge contro Oxy cure Belgium SA</i>	45
Diritti doganali	40	Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017, C-211/16, <i>Bimotor SpA contro Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino</i>	46
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017, C-365/15, <i>Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen contro Hauptzollamt Bielefeld</i>	40	Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017, C-493/15, <i>Agenzia delle Entrate contro Marco Idienti</i>	46
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2017, C-679/15, <i>Ultra-Brag AG contro Hauptzollamt Lörrach</i>	40	Imposte dirette - Plusvalenze	46
		Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 marzo 2017, C-14/16, <i>Euro Park Service contro Ministre des finances et des Comptes publics</i>	46

Regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli47	Giochi d'azzardo53
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 marzo 2017, C-584/15, <i>Glencore Céréales France contro Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France/AgriMer)</i> ..47	Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 aprile 2017, C-582/16, <i>Alfonso Consalvo contro Italia</i>53
Tariffa doganale comune48	Principio del <i>ne bis in idem</i>54
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 marzo 2017, C-435/15 e C-666/15, <i>GROFA GmbH e a. contro Hauptzollamt Hannover e Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond</i>48	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017, C-217/15 e C-350/15, <i>Orsi e Baldetti contro Italia</i>54
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2017, C-51/16, <i>Stryker EMEA Supply Chain Services BV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond</i>49	Parte II - <i>Questioni pendenti</i>55
Termine di accertamento49	Area Civile56
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 febbraio 2017, C-317/15, <i>X contro Staatssecretaris van Financiën</i>49	Concorrenza sleale56
Area Penale51	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Juzgado Mercantil n° 3 de Barcelona</i> (Spagna) il 7 agosto 2015 – <i>Asociación Profesional Élite Taxi/Uber Systems Spain, S.L.</i> (causa C-434/15).....56
Cooperazione giudiziaria in materia penale51	Contratti dei consumatori57
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 gennaio 2017, C-289/15, <i>Jozef Grundz</i>51	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Verona (Italia) il 10 febbraio 2016 – <i>Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa</i> (causa C-75/16).....57
Sentenza della Corte (Terza sezione) del 25 gennaio 2017, C-640/15, <i>Tomas Vilkas</i>51	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Curtea de Apel Oradea</i> (Romania) il 1° aprile 2016 – <i>Ruxandra Paula Andriciuc e altri/Banca Românească SA</i> , (causa C-186/16).....57
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2017, C-582/15, <i>Gerrit van Vemde con l'intervento di Openbaar Ministerie</i>52	Cooperazione giudiziaria in materia civile58
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2017, C-124/16, C-188/16 e C-213/16, <i>procedimento penale a carico di Ianos Tranca e a.</i>52	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 29 gennaio 2016 – <i>Vinyls Italia SpA, in fallimento/Mediterranea di Navigazione SpA</i> (causa C-54/16).....58
	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Monomeles Protodikeio Athinon</i> (Grecia) il 7 marzo 2017 – <i>O.L./P.Q.</i> (causa C-111/17).....59

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim</i> (Polonia) il 19 aprile 2016 – <i>Aleksandra Kubicka</i> (causa C-218/16)59	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Sąd Najwyższy</i> (Polonia) il 22 febbraio 2016 – <i>Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o.</i> (causa C-106/16)..... 63
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberster Gerichtshof</i> (Austria) il 2 maggio 2016 – <i>Saale Kareda/ Stefan Benkő</i> (causa C-249/16).....60	Marchi 64
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberlandesgerichts München</i> (Germania) il 6 luglio 2016 – <i>Soba Sahyouni/Raja Mamisch</i> (causa C-372/16)60	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberlandesgericht Düsseldorf</i> (Germania) il 23 novembre 2015 – <i>Hummel Holding A/S/Nike Inc., Nike Retail B.V.</i> (causa C-617/15)..... 64
Diritti fondamentali dell'Unione europea61	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Audiencia Provincial de Alicante, Sección octava</i> (Spagna) il 15 febbraio 2016 – <i>The Irish Dairy Board Co-operative Limited/Tindale & Stanton Ltd España, S.L.</i> (causa C-93/16) 64
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Szombathelyi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság</i> (Ungheria) il 29 gennaio 2016 – « <i>SEGRO</i> » <i>Kft./ Vas Megyei Kormánybivatal Sárvári Járási Földhivatala</i> (causa C-52/16).....61	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Landgericht Hamburg</i> (Germania) il 25 aprile 2016 – <i>Merck KGaA/Merck & Co. Inc. e a.</i> (causa C- 231/16)..... 64
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Szombathelyi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság</i> (Ungheria) il 26 febbraio 2016 – <i>Günter Horváth/Vas Megyei Kormánybivatal</i> (causa C-113/16).....61	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona</i> (Spagna) il 23 maggio 2016 – <i>Schweppes S.A./Exclusiva Ramírez S.L. e altri</i> (causa C-291/16)..... 67
Disegni e modelli comunitari62	Patrocino a spese dello Stato 68
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberlandesgericht Düsseldorf</i> (Germania) il 18 gennaio 2016 – <i>Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA</i> (causa C-24/16)62	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Bundesarbeitsgericht</i> (Germania) il 15 dicembre 2015 – <i>Jan Šalplachta</i> (causa C-670/15) 68
Libera prestazione di servizi63	Principio del <i>ne bis in idem</i> 68
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Tribunal de grande instance de Lyon</i> (Francia) il 19 febbraio 2016 – <i>Jean- Philippe Laborgne/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux “CNB”, Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea “CCBE”, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg</i> (causa C-99/16).....63	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di cassazione (Italia) il 24 ottobre 2016 – <i>Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, e a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)</i> (causa C-537/16)..... 68
Libertà di stabilimento63	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 23 novembre 2016 –

<i>Enzo Di Puma/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)</i> (causa C-596/16)69	<i>maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko</i> (causa C-621/15)..... 72
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 23 novembre 2016 – <i>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca</i> (causa C-597/16) 69	Area Lavoro 73
Protezione internazionale69	Cooperazione giudiziaria in materia civile 73
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Kammarrätten i Stockholm</i> (Svezia) il 3 febbraio 2016 – <i>Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket</i> (causa C-60/16)69	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall' <i>Oberster Gerichtshof</i> (Austria) il 16 giugno 2016 – <i>Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft –KABEG/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA LARD)</i> (causa C-340/16)..... 73
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Conseil d'État</i> (Belgio) il 31 marzo 2016 – <i>Sadikou Gnandi/Stato belga</i> (causa C-181/16)..... 70	Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada 73
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Hoge Raad der Nederlanden</i> (Paesi Bassi) il 22 aprile 2016 – <i>procedimento penale a carico di Mossa Oubrami</i> (causa C-225/16) 70	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Raad van State</i> (Belgio) il 19 febbraio 2016 – <i>Vaditrans BVBA/Stato Belga</i> (Causa C-102/16) 73
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 22 giugno 2016 – <i>Sacko Moussa/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano</i> (causa C-348/16) 71	Previdenza sociale 74
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Naczelny Sąd Administracyjny</i> (Polonia) il 19 luglio 2016 – <i>Soufiane El Hassani/Minister Spraw Zagranicznych</i> (causa C-403/16) 71	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Hoge Raad der Nederlanden</i> (Paesi Bassi) il 5 novembre 2015 – <i>X, altra parte Staatssecretaris van Financiën</i> (causa C-570/15) 74
Responsabilità per danno da prodotti difettosi 72	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Hoge Raad der Nederlanden</i> (Paesi Bassi) il 5 novembre 2015 – <i>X, altra parte: Staatssecretaris van Financiën</i> (causa C-569/15) 74
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Cour de cassation</i> (Francia) il 23 novembre 2015 – <i>W e a./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance</i>	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo <i>Högsta förvaltningsdomstolen</i> (Svezia) il 4 aprile 2016 – <i>Bogusława Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten</i> (causa C-189/16) 75
	Principi di parità di trattamento e di non discriminazione 75
	Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Corte Suprema di cassazione</i> (Italia) il 9 marzo 2016 – <i>Abercrombie & Fitch Italia Srl/Antonino Bordonaro</i> (causa C-143/16) 75

Trasferimento di imprese	75		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Rechtbank Midden-Nederland</i> (Paesi Bassi) il 26 febbraio 2016 – <i>Federatie Nederlandse Vakvereniging e a./Smallsteps BV</i> , (causa C-126/16).....	75		
Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori	76		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Korkein oikeus</i> (Finlandia) il 29 marzo 2016 – <i>Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS- Lapsikylä ry</i> , (causa C-175/16).....	76		
Parità di trattamento	77		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Kammergerichts Berlin</i> (Germania) il 3 novembre 2015 – <i>Konrad Erzberger/TUI AG</i> , (causa C-566/15)	77		
Area Tributaria	78		
Imposta sul valore aggiunto	78		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 30 maggio 2016 – <i>Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs</i> (causa C-305/16)	78		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)</i> (Regno Unito) il 21 marzo 2016 – <i>Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/Mercedes Benz Financial Services UK Ltd</i> (causa C-164/16)	79		
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Curtea de Apel Cluj</i> (Romania) il 19 febbraio 2016 – <i>SC Paper Consult SRL/Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud</i> (causa C- 101/16)	80		
		Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)</i> (Portogallo) il 18 gennaio 2016 – <i>Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira</i> (causa C-26/16).....	80
		Area Penale	82
		Cooperazione giudiziaria in materia penale	82
		Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Rayonen sad Sofia</i> (Bulgaria) il 24 marzo 2016 – <i>procedimento penale a carico di Trayan Beshkov</i> (causa C-171/16)	82
		Diritto all’informazione nei procedimenti penali. Diritto ad un equo processo	82
		Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Spetsializiran nakazatelen sad</i> (Bulgaria) il 18 novembre 2015 – <i>Strafverfahren/Kolev e a.</i> (causa C-612/15)	82
		Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ..	86
		Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Landgerichts Aachen</i> (Germania) il 19 maggio 2016 – <i>Frank Sleutjes</i> (causa C-278/16).....	86
		Mandato d’arresto europeo	86
		Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Rechtbank Amsterdam</i> (Paesi Bassi) il 6 novembre 2015 – <i>Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski</i> (causa C- 579/15).....	86
		Prescrizione in materia penale	87
		Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla <i>Corte costituzionale</i> (Italia), con ordinanza del 23 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2017, nei procedimenti penali a carico di <i>M.A.S., M.B</i> (causa C-42/17)	87

Principio del <i>ne bis in idem</i>	87
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal <i>Tribunale di Bergamo</i> (Italia) il 1 ottobre 2015 – <i>procedimento penale a carico di</i> <i>Menci Luca</i> (causa C-524/15).....	87
Indice <i>cronologico</i> delle decisioni	89

In evidenza

I. - Tra le principali **decisioni** rese in ambito **civile** della Corte di giustizia dell'Unione europea, in sede di rinvio pregiudiziale, si segnalano:

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2017, C-573/14, *Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides contro Mostafa Lounani*

Secondo la Corte, una domanda di asilo può essere respinta qualora il richiedente abbia partecipato alle attività di una rete terroristica. Non è necessario che il richiedente asilo abbia personalmente commesso specifici atti terroristici né che li abbia istigati o abbia partecipato alla commissione di atti di tal genere.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017, C-638/16, *X e X contro État belge*

Gli Stati membri non sono tenuti, in forza del diritto dell'Unione, a concedere un visto umanitario alle persone che intendono recarsi nel loro territorio con l'intenzione di chiedere asilo, ma restano liberi di farlo sulla base del rispettivo diritto nazionale. Il diritto dell'Unione stabilisce unicamente le procedure e i requisiti per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri della durata massima di 90 giorni.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2017, C-342/15, *Leopoldine Gertraud Piringer*

Gli Stati membri possono riservare ai notai la facoltà di autenticare le firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari. Tale condizione contribuisce a garantire la certezza del diritto quanto alle transazioni immobiliari e il buon funzionamento del libro fondiario.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-398/15, *Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce contro Salvatore Manni*

La Corte dichiara che non esiste diritto all'oblio per i dati personali contenuti nel registro delle imprese. Tuttavia, decorso un periodo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, gli Stati membri possono prevedere in casi eccezionali che l'accesso dei terzi a tali dati sia limitato.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-484/15, *Ibrica Zulfikarpašić contro Slaven Gajer*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-551/15, *Pula Parking d.o.o. contro Sven Klaus Tederahn*

I notai in Croazia, quando esercitano le loro funzioni nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non possono essere qualificati né come «giudici» ai sensi del regolamento sul titolo esecutivo europeo né come «autorità giurisdizionali» ai fini dell'applicazione del regolamento sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Pertanto, i mandati di esecuzione che essi rilasciano, in linea di principio, non possono essere certificati come titoli esecutivi europei e non devono essere riconosciuti ed eseguiti, quali decisioni giudiziarie, negli altri Stati membri.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2017, C-527/15, *Stichting Brein contro Jack Frederik Wullems*

La vendita di un lettore multimediale che consente di guardare gratuitamente e facilmente, su uno schermo televisivo, film illegittimamente disponibili su Internet può costituire una violazione del diritto d'autore. La riproduzione temporanea su tale lettore di un'opera tutelata da diritto d'autore mediante diffusione dati in flusso continuo («streaming») non è esentata dal diritto di riproduzione.

II. - Nell'area **lavoro** si segnalano:

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017, C-157/15, *Samira Achbita e Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding contro G4S Secure Solutions NV*

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un'impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi di tale direttiva.

Siffatta norma interna di un'impresa privata può invece costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, qualora venga dimostrato che l'obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia, a meno che esso sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, e che i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari, circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017, C-188/15, *Asma Bougnaoui e Association de défense des droits de l'homme (ADDH) contro Micropole SA*

Non costituisce una discriminazione diretta la norma interna di un'impresa che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso. Tuttavia, in mancanza di siffatta norma, la volontà di un

datore di lavoro di tener conto del desiderio del cliente che i suoi servizi non siano più prestati da una dipendente che indossa un velo islamico non può essere considerata un requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa tale da escludere l'esistenza di una discriminazione.

III. - Nell'area **tributaria**:

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017, C-390/15, *Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)*

Il principio della parità di trattamento non osta a che libri, giornali e riviste digitali forniti per via elettronica siano esclusi dall'applicazione di un'aliquota IVA ridotta

IV. - Nell'area **penale**:

Sentenza della Corte (Terza sezione) del 25 gennaio 2017, C-640/15, *Tomas Vilkas*

Le autorità incaricate di dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo, nei casi di forza maggiore riconosciuta, devono fissare una nuova data di consegna qualora i precedenti tentativi di consegna siano falliti per la resistenza opposta dal ricercato. Spetta ai giudici nazionali verificare che le autorità non potevano prevedere tale resistenza e che le sue conseguenze sulla consegna non potevano essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità.

Sul principio del *ne bis in idem*, riguardo alla normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre i procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica, si è pronunciata la sentenza della **Corte (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017, C-217/15 e C-350/15, *Orsi e Baldetti contro Italia*** su domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

V. - Tra le **questioni pendenti** si segnala che con ordinanza del Presidente della Corte di giustizia del 28 febbraio 2017, la **causa C-42/17, M.A.S., M.B.**, è stata sottoposta al procedimento accelerato previsto all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

L'udienza è stata fissata il 29 maggio 2017.

La domanda di pronuncia pregiudiziale - presentata nell'ambito di una questione di legittimità costituzionale proposta alla Corte costituzionale dalla Corte Suprema di cassazione e dalla Corte d'appello di Milano - verte sull'interpretazione dell'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE e della sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, C-105/14, *Taricco e a.*

La Corte costituzionale si interroga sull'applicazione che i giudici italiani devono dare dell'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza dell'8 settembre 2015, C-105/14, *Taricco e a.*, in considerazione dell'interpretazione del principio di legalità in materia penale elaborata nella giurisprudenza della Corte costituzionale, principio consacrato, segnatamente, all'articolo 25, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica italiana. In particolare, il giudice del rinvio chiede alla Corte di chiarire se, ai sensi del diritto dell'Unione, i giudici italiani, nonostante detto principio di legalità, siano tenuti a non applicare le norme sulla prescrizione in materia penale enunciate agli articoli 160 e 161 del codice penale, nei casi di frode grave che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Sul principio del *ne bis in idem*, riguardo agli illeciti penali e alle sanzioni Consob, sono oggetto di trattazione orale il 30 maggio 2017 le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte Suprema di cassazione: ***Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, e a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)*** (causa C-537/16); ***Enzo Di Puma/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)*** (causa C-596/16); ***Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca*** (causa C-597/16).

Sempre in tema di *ne bis in idem*, in data 30 maggio 2017 è fissata la discussione anche della questione pregiudiziale proposta dal *Tribunale di Bergamo* (Italia) il 1 ottobre 2015, ***procedimento penale a carico di Menci Luca (causa C-524/15)***, sull'interpretazione dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla luce dell'art. 4, protocollo n. 7, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della relativa giurisprudenza della Corte europea. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento penale per i reati che l'imputato avrebbe commesso in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), per i quali gli è già stata inflitta una sanzione amministrativa definitiva.

La controversia – già assegnata alla Quarta Sezione – a seguito della sentenza del 15 novembre 2016 della Corte EDU, riunita in Grande Sezione, *A e B c. Norvegia*, tenuto conto della rilevanza delle questioni che tale pronuncia solleva per quanto concerne l'interpretazione dell'articolo 50 della Carta, è stata rinviata dinanzi alla Corte, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento di procedura e riattribuita alla Grande Sezione, che con ordinanza del 25 gennaio 2007 ha riaperto la fase orale.

Con la sentenza 15 novembre 2016, *A e B c. Norvegia*, la Corte EDU ha dichiarato che il cumulo di sanzioni tributarie e penali per i medesimi reati tributari non viola il principio del *ne bis in idem* sancito all'articolo 4 del protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale giudice ha concluso per l'assenza di reiterazione di procedimenti o di pene vietata da tale articolo, benché le sanzioni tributarie oggetto di tali cause avessero natura penale e fossero divenute definitive prima dell'applicazione delle sanzioni penali, dato che i procedimenti tributari e penali in questione presentavano un «collegamento materiale e temporale sufficientemente stretto» (sentenza Corte EDU, 15 novembre 2016, *A e B c. Norvegia*, §§ 130, 147, 153 e 154).

Parte I - *Decisioni*

Area Civile

Cancelliere – Nozione di “giurisdizione nazionale”

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, C-503/15, *Ramón Margarit Panicello contro Pilar Hernández Martínez*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (Cancelliere del Giudice Unico competente in materia di violenza sulle donne, Terrassa, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Cancelliere – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Giurisdizione obbligatoria – Esercizio di funzioni giurisdizionali – Indipendenza – Incompetenza della Corte»

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a rispondere alle questioni poste dal *Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa* (Cancelliere del Giudice Unico competente in materia di violenza sulle donne, Terrassa, Spagna)

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187918&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=336492#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 15 settembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=183346&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=336492#ctx1>

Contratti dei consumatori

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017, C-421/14, *Banco Primus SA contro Jesús Gutiérrez García*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Santander* (Tribunale di primo grado n. 2 di Santander, Spagna)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Clausole abusive – Contratti di mutuo ipotecario – Procedimento di esecuzione su un bene ipotecato – Termine di decadenza – Compito dei giudici nazionali – Autorità di cosa giudicata

1) Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di diritto nazionale, come la quarta disposizione transitoria della *Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social* (legge 1/2013, relativa alle misure volte a rafforzare la tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale) del 14 maggio 2013, che subordina l'esercizio da parte dei consumatori, nei confronti dei quali è stato avviato ma non concluso un procedimento di esecuzione ipotecaria prima della data di entrata in vigore della legge che contiene detta disposizione, del loro diritto di proporre opposizione a tale procedimento sul fondamento dell'asserita abusività delle clausole contrattuali, a un termine di decadenza di un mese, calcolato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di tale legge.

2) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che non osta a una norma nazionale, come quella risultante dall'articolo 207 della Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, (legge 1/2000 relativa al codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000, come modificata dalla Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (legge 1/2013, relativa alle misure volte a rafforzare la tutela dei debitori ipotecari, la ristrutturazione del debito e il canone sociale), del 14 maggio 2013, poi dal Real Decreto-Ley 7/2013, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (decreto legge 7/2013, recante misure urgenti di natura tributaria e di bilancio e che promuove la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione), del 28 giugno 2013 e successivamente dal Real Decreto-ley 11/2014, de medidas urgentes en materia concursal (decreto legge 11/2014, recante misure urgenti in materia fallimentare), del 5 settembre 2014, che vieta al giudice nazionale di riesaminare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto, qualora sia stato già statuito sulla legittimità di tutte le clausole di tale contratto alla luce di detta direttiva con una decisione munita di autorità di cosa giudicata.

Per contro, in presenza di una o di più clausole contrattuali la cui eventuale abusività non sia ancora stata esaminata nell'ambito di un precedente controllo giurisdizionale del contratto controverso terminato con una decisione munita di autorità di cosa giudicata, la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore mediante un'opposizione incidentale, è tenuto a valutare, su istanza delle parti o d'ufficio qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l'eventuale abusività di tali clausole.

3) L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che:

– l'esame dell'eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore implica

stabilire se essa determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali. Tale esame deve essere effettuato alla luce delle norme nazionali che trovano applicazione in mancanza di accordo tra le parti, degli strumenti di cui il consumatore dispone, in forza della normativa nazionale, per far cessare l'utilizzo di questo tipo di clausole, della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione;

– qualora il giudice del rinvio ritenga che una clausola contrattuale relativa al metodo di calcolo degli interessi ordinari, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non sia formulata in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, spetta ad esso esaminare se tale clausola sia abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva. Nell'ambito di tale esame, spetta, in particolare, a detto giudice confrontare il metodo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto da tale clausola e l'importo effettivo di detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d'interesse legale nonché i tassi d'interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui trattasi nel procedimento principale per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del contratto di mutuo considerato; e

– per quanto riguarda la valutazione da parte di un giudice nazionale dell'eventuale carattere abusivo della clausola relativa alla risoluzione anticipata a causa di inadempimenti da parte del debitore dei propri obblighi per un periodo limitato, spetta a tale giudice esaminare se la facoltà lasciata al professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza dipenda dall'inadempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenti un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave in considerazione della durata e dell'importo del mutuo, se detta facoltà deroghi alle norme di diritto comune

applicabili in materia in assenza di disposizioni contrattuali specifiche e se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore che subisce l'applicazione di una siffatta clausola di ovviare agli effetti di tale esigibilità del mutuo.

4) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che osta a un'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione di diritto nazionale disciplinante le clausole di risoluzione anticipata dei contratti di mutuo, come l'articolo 693, paragrafo 2, della legge 1/2000, come modificata dal decreto legge 7/2013, che vieta al giudice nazionale, il quale abbia accertato il carattere abusivo di una siffatta clausola contrattuale, di dichiararla nulla e di disapplicarla quando, in concreto, il professionista non l'ha applicata, ma ha rispettato le condizioni previste da tale disposizione di diritto nazionale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187170&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298455#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 2 febbraio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=174071&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298455#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 febbraio 2017, C-562/15, *Carrefour Hypermarchés SAS contro ITM Alimentaire International SASU*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour d'appel de Paris* (Corte d'appello di Parigi, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Pubblicità comparativa – Direttiva 2006/114/CE – Articolo 4 – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7 – Confronto obiettivo dei prezzi – Omissione ingannevole – Pubblicità in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a dimensioni o tipologia – Liceità –

Informazione rilevante – Grado e supporto dell'informazione»

L'articolo 4, lettera a) e c), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che può essere illecita, ai sensi della prima delle menzionate disposizioni, una pubblicità, come quella in discussione nel procedimento principale, in cui sono posti a confronto i prezzi di prodotti venduti in negozi diversi quanto a tipologia o dimensioni, laddove tali negozi appartengano ad insegne ognuna delle quali dispone di una gamma di negozi diversi quanto a tipologia e dimensioni e l'operatore pubblicitario confronti i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori della propria insegna con quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle insegne concorrenti, a meno che i consumatori non siano informati, in modo chiaro e dal messaggio pubblicitario stesso, che il raffronto è stato effettuato fra i prezzi applicati nei negozi di dimensioni o tipologia superiori dell'insegna dell'operatore pubblicitario e quelli rilevati in negozi di dimensioni o tipologia inferiori delle insegne concorrenti.

Spetta al giudice del rinvio, per valutare la liceità di una simile pubblicità, verificare se, nel procedimento principale, alla luce delle circostanze della fattispecie, la pubblicità di cui trattasi soddisfi il requisito di obiettività del confronto e/o presenti un carattere ingannevole, da un lato, prendendo in considerazione la percezione dei prodotti in parola da parte del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente

attento ed avveduto e, dall'altro, tenendo conto delle indicazioni che compaiono nella menzionata pubblicità, in particolare di quelle relative ai negozi dell'insegna dell'operatore pubblicitario e a quelli delle insegne concorrenti i cui prezzi sono stati posti a confronto, e, più in generale, di tutti gli elementi della medesima.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187641&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=336492#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 19 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=184625&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=336492#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017, C-568/15, *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV contro comtech GmbH*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landgericht Stuttgart* (Tribunale di Stoccarda)

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 21 – Comunicazione telefonica – Predisposizione da parte del professionista di una linea telefonica affinché il consumatore possa contattarlo in merito a un contratto concluso – Divieto di applicare una tariffa superiore alla tariffa di base – Nozione di “tariffa di base”.

La nozione di «tariffa di base», di cui all'articolo 21 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dev'essere interpretata nel

senso che il costo di una chiamata relativa a un contratto concluso, effettuata su una linea di assistenza telefonica gestita da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata verso un numero fisso geografico o verso un numero di cellulare standard. Purché tale limite sia rispettato, la circostanza che il professionista interessato realizzi o meno profitti mediante tale linea di assistenza telefonica è priva di pertinenza.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188524&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=321496>

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 febbraio 2017, C-499/15, *W V contro X*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Vilniaus miesto apylinkės teismas* (Tribunale del distretto di Vilnius, Lituania)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articoli da 8 a 15 – Competenza in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettera d) – Decisioni contrapposte emesse da giudici di Stati membri differenti – Minore che risiede abitualmente nello Stato membro di residenza della madre – Competenza dei giudici dello Stato membro di residenza del padre a modificare una decisione passata in giudicato da essi precedentemente adottata e riguardante la residenza del minore, le obbligazioni alimentari e l'esercizio del diritto di visita – Insussistenza

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di

responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, in un procedimento come quello principale, i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta ai giudici di quest'ultimo Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187865&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=336492#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 1° dicembre 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185750&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=336492#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017, C-354/15, *Andrew Marcus Henderson contro Novo Banco SA*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal da Relação de Évora* (Corte d'Appello di Evora, Portogallo).

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Notificazione e comunicazione degli atti giudiziari e extragiudiziali – Regolamento (CE) n. 1393/2007 – Articoli 8, 14 e 19 – Notificazione o comunicazione di un atto

di citazione a mezzo posta – Assenza di traduzione dell'atto – Allegato II – Modulo standard – Assenza – Conseguenze – Notificazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento – Mancata restituzione dell'avviso di ricevimento – Ricezione dell'atto da parte di un terzo – Presupposti di validità della procedura.

1) Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»), e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nel procedimento principale, secondo la quale, qualora un atto giudiziario, notificato a un convenuto che risiede nel territorio di un altro Stato membro, non sia stato redatto o accompagnato da una traduzione o in una lingua che il convenuto comprende oppure nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se sussistono più lingue ufficiali in tale Stato membro, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione, l'omissione del modulo standard contenuto nell'allegato II di tale regolamento comporta la nullità di detta notificazione o comunicazione, anche se tale nullità deve essere eccepita dallo stesso convenuto entro un dato termine o dall'inizio del giudizio e prima di qualsiasi difesa nel merito.

Lo stesso regolamento impone, invece, che una simile omissione sia regolarizzata conformemente a quanto da esso disposto, tramite la consegna all'interessato del modulo standard contenuto nell'allegato II di detto regolamento.

2) Il regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida, anche se:

– l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata contenente l'atto da notificare al suo destinatario è stato sostituito con un altro documento, purché quest'ultimo offra garanzie equivalenti in materia di informazioni fornite e di prova. Spetta al giudice adito nello Stato membro mittente sincerarsi che il destinatario abbia ricevuto l'atto di cui trattasi in condizioni tali che i suoi diritti della difesa siano stati rispettati;

– l'atto da notificare o da comunicare non è stato consegnato al suo destinatario in persona, purché sia stato consegnato a una persona adulta che si trova all'interno della residenza abituale di tale destinatario, in veste o di familiare o di suo dipendente. Spetta, eventualmente, a detto destinatario dimostrare, con ogni ammissibile mezzo di prova dinanzi al giudice adito nello Stato membro mittente, di non avere potuto effettivamente apprendere che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento giudiziario in un altro Stato membro, o identificare l'oggetto e la causa della domanda giudiziale, o disporre di tempo sufficiente per preparare la propria difesa.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188525&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-551/15, *Pula Parking d.o.o. contro Sven Klaus Tederahn*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Općinski sud u Puli-Pola* (Giudice del distretto municipale di Pola, Croazia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione *ratione temporis* e *ratione materiae* – Materia civile e commerciale – Procedimento di esecuzione forzata diretto al recupero di un credito insoluto per sosta in area di parcheggio pubblica – Inclusione – Nozione di “autorità giurisdizionale” – Notaio che ha emesso

un mandato di esecuzione sulla base di un “atto autentico”.

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un procedimento di esecuzione forzata avviato da una società di proprietà di un ente territoriale contro una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro, ai fini del recupero di un credito insoluto per sosta in un parcheggio pubblico, la cui gestione è stata delegata a tale società dal suddetto ente, non avendo carattere punitivo ma costituendo il mero corrispettivo di un servizio fornito, rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.

Il regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di detto regolamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188749&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 27 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184888&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-484/15, *Ibrica Zulfikarpašić contro Slaven Gajer*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Općinski sud u Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru* (Giudice del distretto

municipale di Novi Zagreb – Servizio permanente di Samobor, Croazia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 805/2004 – Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati – Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo – Nozione di “giudice” – Notaio che ha emesso un mandato di esecuzione sulla base di un “atto autentico” – Atto pubblico.

Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «giudice» ai sensi di tale regolamento.

2) Il regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che un mandato di esecuzione emesso da un notaio, in Croazia, sulla base di un «atto autentico», e che non sia stato oggetto di opposizione non può essere certificato quale titolo esecutivo europeo allorché non verte su un credito non contestato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188746&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate l'8 settembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183132&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Dati personali

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-398/15, *Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce contro Salvatore Manni*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Corte Suprema di cassazione* (Italia).

Rinvio pregiudiziale – Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) – Dati soggetti a pubblicità nel registro delle imprese – Prima direttiva 68/151/CEE – Articolo 3 – Scioglimento della società interessata – Limitazione dell'accesso dei terzi a tali dati.

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), l'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in combinato disposto con l'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, devono essere interpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, spetta agli Stati membri determinare se le persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva da ultimo citata possano chiedere all'autorità incaricata della tenuta, rispettivamente, del registro centrale, del registro di commercio o del registro delle imprese di verificare, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l'accesso ai dati personali che le riguardano,

iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188750&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate l'8 settembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183142&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Diritto d'autore e diritti connessi

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2017, C-427/15, *NEW WAVE CZ, a.s. contro ALLTOYS, spol. s r. o*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Nejvyšší soud* (Corte suprema, Repubblica ceca)

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48/CE – Azione riguardante una lesione di un diritto di proprietà intellettuale – Diritto d'informazione – Richiesta di informazioni in un procedimento – Procedimento relativo all'azione conclusivi con la constatazione di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale

L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale, dopo la conclusione definitiva del procedimento con cui è stata dichiarata sussistente una violazione del diritto di proprietà intellettuale, la parte attrice richiama, in un procedimento separato, informazioni sull'origine e le reti di

distribuzione di merci o di servizi con cui è violato tale diritto.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=186863&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=287154#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2017, C-367/15, *Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» contro Stowarzyszenie Filmowców Polskich*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Najwyższy* (Corte Suprema, Polonia)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 13 – Proprietà intellettuale e industriale – Violazione – Calcolo del risarcimento del danno – Normativa di uno Stato membro – Doppio dell'importo dei canoni normalmente dovuti

L'articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, ai sensi della quale il titolare di un diritto di proprietà intellettuale che sia stato violato può chiedere all'autore della violazione di tale diritto o il risarcimento del danno subito, tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del caso di specie, o, senza che detto titolare debba dimostrare il danno effettivo, il pagamento di una somma equivalente al doppio della remunerazione adeguata che sarebbe stata dovuta a titolo di concessione dell'autorizzazione per l'uso dell'opera di cui trattasi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187122&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=287154#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 24 novembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=185576&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=287154#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° marzo 2017, C-275/15, *ITV Broadcasting Limited e a. contro TVCatchup Limited e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)*.

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Articolo 9 – Accesso ai servizi di diffusione via cavo – Nozione di “cavo” – Ritrasmissione da parte di terzi mediante Internet di programmi di emittenti televisive commerciali – “Live streaming”.

L'articolo 9 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, con particolare riferimento alla nozione di «accesso ai servizi di diffusione via cavo», deve essere interpretato nel senso che non rientra nell'ambito di applicazione di tale disposizione e non è autorizzata da questa una normativa nazionale che esclude una violazione del diritto d'autore in caso di ritrasmissione immediata via cavo, eventualmente anche mediante Internet, nella zona di trasmissione iniziale, di opere diffuse su canali televisivi soggetti a determinati obblighi di servizio pubblico.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188484&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate l'8 settembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183143&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 marzo 2017, C-138/16, *Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM) contro Zürs.net Betriebs GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Handelsgericht Wien* (Tribunale di commercio di Vienna)

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Diritto di comunicazione di opere al pubblico – Articolo 3, paragrafo 1 – Eccezioni e limitazioni – Articolo 5, paragrafo 3, lettera o) – Diffusione di trasmissioni televisive mediante rete via cavo – Normativa nazionale che prevede eccezioni per gli impianti che consentono l'accesso ad un massimo di 500 utenti abbonati nonché per la ritrasmissione di programmi radiofonici pubblici sul territorio nazionale.

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, e l'articolo 11 bis della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, del 9 settembre 1886, nel testo risultante dall'Atto di Parigi del 24 luglio 1971, come modificata il 28 settembre 1979, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all'obbligo di ottenere l'autorizzazione dell'autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una

ritrasmissione contestuale, completa e immutata di trasmissioni radiofoniche dell'organismo nazionale di radiodiffusione, via cavo sul territorio nazionale, a condizione che quest'ultima costituisca una semplice modalità tecnica di comunicazione e sia stata presa in considerazione dall'autore dell'opera nel momento in cui questi ne abbia autorizzato la comunicazione iniziale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;

– l'articolo 5 della direttiva 2001/29 e, in particolare, il paragrafo 3, lettera o), del medesimo, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale non è soggetta all'obbligo di ottenere l'autorizzazione dell'autore a titolo del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico una radiodiffusione a mezzo di un'antenna collettiva, qualora a tale impianto non siano collegati più di 500 utenti, e che tale normativa deve pertanto trovare applicazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188963&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2017, C-527/15, *Stichting Brein contro Jack Frederik Wullems*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Midden-Nederland* (tribunale di Midden-Nederland, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Nozione – Vendita di un lettore multimediale – Estensioni (“add-ons”) – Pubblicazione di opere senza l'autorizzazione del titolare –

Accesso a siti web di streaming – Articolo 5, paragrafi 1 e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Utilizzo legittimo

1) La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende la vendita di un lettore multimediale, come quello di cui al procedimento principale, nel quale sono state preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d'autore senza l'autorizzazione dei titolari di tale diritto.

2) Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/29 devono essere interpretate nel senso che atti di riproduzione temporanea, su un lettore multimediale come quello di cui al procedimento principale, di un'opera tutelata dal diritto d'autore ottenuta via streaming su un sito web appartenente a un terzo che offre tale opera senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore non soddisfano i requisiti indicati nelle menzionate disposizioni.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=190142&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=325408#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona presentate l'8 dicembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186069&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325408>

Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2017, C-342/15, *Leopoldine Gertraud Piringer*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati – Possibilità per gli Stati membri di riservare a determinate categorie di avvocati la compilazione di atti autentici relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali immobiliari – Normativa di uno Stato membro che richiede che l'autenticità della firma apposta su una domanda di annotazione nel libro fondiario sia certificata da un notaio.

1) L'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev'essere interpretato nel senso che non si applica ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riserva ai notai l'autenticazione delle firme apposte sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l'effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.

2) L'articolo 56 TFUE dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riserva ai notai l'autenticazione delle firme apposte in calce ai documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, per l'effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata, secondo il suo diritto nazionale, da un avvocato stabilito in un altro Stato membro.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188748&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Pratiche commerciali sleali

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2017, C-253/16, *FlibTravel International SA, Léonard Travel International SA contro AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS, Ryad SCRI, Taxis Bachir & Cie SCS, Abdelhamid El Barjraji, Abdelouahab Ben Bachir, Sotax SCRI, MostaphaEl Hammouchi, Bouhaz SPRL, Sabbaz SPRL, Jamal El Jelali, Mohamed Chakir Ben Kadour, Taxis Chalkis SCRL, Mohammed Gheris, Les délices de Fes SPRL, Abderrahmane Belyazid, E.A.R. SCS, Sotrans SPRL, B.M.A. SCS, Taxis Amri et Cie SCS, Aramak SCS, Rachid El Amrani, Mourad Bakkeur, Mohamed Agharbiou, Omar Amri, Jmili Zoubair, Mustapha Ben Abderrahman, Mohamed Zahyani, Miltotax SPRL, Lextra SA, Ismael El Amrani, Farid Benazzouq, Imad Zoufri, Abdel-Ilab Bokhamy, Ismail Al Bouhali, Babri Messaoud & Cie SCS, Mostafa Bouzid, BKN Star SPRL, M.V.S. SPRL, A.B.M.B. SCS, Imatrans SPRL, Reda Bonyaknouden, Ayoub Tabri, Moulay Adil El Khatir, Redouan El Abboudi, Mohamed El Abboudi, Bilal El Abboudi, Sofian El Abboudi, Karim Bensbib, Hadel Bensbib, Mimoun Mallouk, Abdellah El Ghaffouli, Said El Aazouzi*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour d'Appel de Bruxelles* (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Articolo 96 TFUE – Applicabilità – Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di mettere a disposizione posti singoli – Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di predeterminare la loro destinazione – Normativa nazionale che vieta ai servizi di taxi di procacciarsi clienti

L'articolo 96, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che non si applica a

restrizioni imposte agli operatori di taxi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188912&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

—

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2017, C-146/16, *Verband Sozialer Wettbewerb eV contro DHL Paket GmbH*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia, Germania).

Rinvio pregiudiziale – Pratiche commerciali sleali – Pubblicità contenuta in una pubblicazione a mezzo stampa – Omissione di informazioni rilevanti – Accesso a tali informazioni attraverso il sito Internet mediante il quale sono distribuiti i prodotti di cui trattasi – Prodotti venduti dal soggetto che ha pubblicato l'annuncio o da terzi.

L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere interpretato nel senso che un annuncio pubblicitario, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che rientra nella nozione di «invito all'acquisto» ai sensi di tale direttiva, può soddisfare l'obbligo d'informazione previsto da tale disposizione. Spetta al giudice del rinvio esaminare caso per caso, da un lato, se le restrizioni in termini di spazio nel testo pubblicitario giustificano che le informazioni sul fornitore siano messe a disposizione soltanto a livello della piattaforma di vendita on-line e, dall'altro, all'occorrenza, se le informazioni richieste dall'articolo 7,

paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva riguardanti la piattaforma di vendita on-line siano comunicate semplicemente e rapidamente.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189342&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Protezione internazionale

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2017, C-573/14, *Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides contro Mostafa Lounani*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Asilo – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Articolo 12, paragrafo 2, lettera c) e articolo 12, paragrafo 3 – Esclusione dallo status di rifugiato – Nozione di “atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite” – Portata – Membro dirigente di un'organizzazione terroristica – Condanna penale per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico – Esame individuale

1) L'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, per poter ritenere che ricorra la causa di esclusione dallo status di rifugiato ivi prevista, non è necessario che il richiedente protezione internazionale sia stato condannato per uno dei reati terroristici di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione

quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo.

2) L'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), e l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/83 devono essere interpretati nel senso che atti di partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, come quelli per i quali il resistente nel procedimento principale è stato condannato, possono giustificare l'esclusione dallo status di rifugiato, sebbene non sia stato stabilito che l'interessato abbia commesso, tentato di commettere o minacciato di commettere un atto di terrorismo, quale precisato nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite. Ai fini della valutazione individuale dei fatti che consentono di determinare se sussistono fondati motivi per ritenere che una persona si sia resa colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, abbia istigato la commissione di atti del genere o vi abbia altrimenti concorso, la circostanza che tale persona sia stata condannata dai giudici di uno Stato membro per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico assume particolare importanza, al pari dell'accertamento che detta persona era membro dirigente di tale gruppo, senza che sia necessario stabilire che tale persona abbia essa stessa istigato la commissione di un atto di terrorismo o che vi abbia altrimenti concorso.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187322&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298455#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Eleanor Sharpston presentate il 31 maggio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=179041&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298455#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 febbraio 2017, C-601/15 PPU, *J.N. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Consiglio di Stato, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2008/115/CE – Soggiorno regolare – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 9 – Diritto di rimanere in uno Stato membro – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e) – Trattenimento – Tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articoli 6 e 52 – Limitazione – Proporzionalità

Dall'esame dell'articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera e), della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, non risultano elementi tali da incidere sulla validità della menzionata disposizione alla luce degli articoli 6 e 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=174342&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=326836#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017, C-560/2014, *M contro Minister for Justice and Equality*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Supreme Court* (Corte suprema, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Domanda di protezione sussidiaria – Regolarità del procedimento nazionale di esame di una domanda di protezione sussidiaria presentata in seguito al rigetto

di una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato – Diritto di essere ascoltato – Portata – Diritto ad un colloquio orale – Diritto di chiamare testimoni e di esaminarli in contraddittorio

Il diritto di essere ascoltato, come applicabile nell'ambito della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, non esige, in linea di principio, che, qualora una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, preveda due procedimenti distinti, uno successivo all'altro, per l'esame, rispettivamente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e della domanda di protezione sussidiaria, il richiedente la protezione sussidiaria benefici del diritto ad un colloquio orale concernente la sua domanda e del diritto di chiamare testimoni o di esaminarli in contraddittorio durante tale colloquio.

Deve tuttavia essere organizzato un colloquio orale qualora circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187687&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=595020#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 3 maggio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=177561&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=595020#ctx1>

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017, C-638/16, *X e X contro État belge*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil du Contentieux des Étrangers* (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 25, paragrafo 1, lettera a) – Visto con validità territoriale limitata – Rilascio di un visto per motivi umanitari o in virtù di obblighi internazionali – Nozione di “obblighi internazionali” – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Convenzione di Ginevra – Rilascio di un visto nell'ipotesi di un rischio comprovato di una violazione degli articoli 4 e/o 18 della carta dei diritti fondamentali – Insussistenza di un obbligo.

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, deve essere interpretato nel senso che una domanda di visto con validità territoriale limitata presentata da un cittadino di un paese terzo per motivi umanitari, sulla base dell'articolo 25 del codice in parola, presso la rappresentanza dello Stato membro di destinazione situata nel territorio di un paese terzo, con l'intenzione di presentare, dal momento dell'arrivo in tale Stato membro, una domanda di protezione internazionale e, pertanto, di soggiornare in detto Stato membro più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, non rientra nell'ambito di applicazione del codice menzionato, bensì, allo stato attuale del diritto dell'Unione europea, unicamente in quello del diritto nazionale.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188626&pageIndex=0&doclang>

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CC0638&lang1=it&type=TEXT&ancre=>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 7 febbraio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CC0638&lang1=it&type=TEXT&ancre=>

–

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 marzo 2017, C-528/15, *Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie contro Salah Al Chodor e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Nejvyšší správní soud* (Corte Suprema amministrativa, Repubblica Ceca)

Rinvio pregiudiziale – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Articolo 28, paragrafo 2 – Trattenimento ai fini del trasferimento – Articolo 2, lettera n) – Notevole rischio di fuga – Criteri obiettivi – Assenza di definizione legale.

L'articolo 2, lettera n), e l'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letti nel loro combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi impongono agli Stati membri di fissare, in una norma vincolante di portata generale, i criteri obiettivi su cui si fondano i motivi per temere la fuga del richiedente protezione internazionale oggetto di una procedura di trasferimento. L'assenza di una norma di tal genere determina l'inapplicabilità dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento medesimo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188907&pageIndex=0&doclang=>

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CC0638&lang1=it&type=TEXT&ancre=>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 10 novembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=185260&pageIndex=0&doclang=>

Servizi bancari

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2017, C-375/15, *BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG contro Verein für Konsumenteninformation*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'*Oberster Gerichtshof* (Corte suprema, Austria)

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2007/64/CE – Servizi di pagamento nel mercato interno – Contratti quadro – Informazioni generali preliminari – Obbligo di fornire tali informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole – Informazioni trasmesse a mezzo di casella di posta elettronica integrata in un sito internet di servizi bancari online

L'articolo 41, paragrafo 1, e l'articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, come modificata dalla direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in combinato disposto con l'articolo 4, punto 25, della direttiva medesima, devono essere interpretati nel senso che le modifiche delle informazioni e delle

condizioni, di cui all'articolo 42 della stessa direttiva, nonché le modifiche del contratto quadro, trasmesse dal prestatore di servizi di pagamento all'utente di tali servizi a mezzo di una casella di posta elettronica integrata in un sito internet di servizi bancari online, possono essere considerate fornite su un supporto durevole, ai sensi di tali disposizioni, soltanto qualora ricorrano le seguenti due condizioni:

– che il sito internet permetta all'utente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo da potervi accedere e riprodurle in maniera identica, per un periodo di congrua durata, senza possibilità di alcuna modifica unilaterale del loro contenuto da parte del prestatore o da parte di altro professionista, e

– che, se l'utente di servizi di pagamento è obbligato a consultare il sito internet al fine di prendere conoscenza delle informazioni medesime, la trasmissione di tali informazioni sia accompagnata da un comportamento attivo da parte del prestatore di servizi di pagamento, destinato a portare a conoscenza dell'utente l'esistenza e la disponibilità di tali informazioni sul sito internet.

Nel caso in cui l'utente di servizi di pagamento sia obbligato a consultare tale sito al fine di prendere conoscenza delle informazioni in questione, queste ultime sono semplicemente rese disponibili all'utente stesso, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2007/64, come modificata dalla direttiva 2009/111, qualora la trasmissione delle informazioni non sia accompagnata da tale comportamento attivo da parte del prestatore di servizi di pagamento.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187125&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=287154#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 15 settembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=183345&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=287154#ctx1>

Area Lavoro

Disposizioni sociali

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017, C-245/15, *SC Casa Noastră SA contro Ministerul Transporturilor - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Judecătoria Bălș – Județul Olt* (Tribunale di primo grado di Bălș, Dipartimento di Olt, Romania).

Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Disposizioni sociali – Deroghe – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Articolo 3, lettera a) – Regolamento (CE) n. 1073/2009 – Articolo 2, punto 3 – Servizi regolari che assicurano il trasporto di passeggeri – Nozione – Trasporti gratuiti organizzati da un operatore economico per i propri dipendenti, verso e dal luogo di lavoro, con veicoli di sua proprietà e guidati da un suo dipendente.

L'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, nonché l'articolo 2, punto 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006, devono essere interpretati nel senso che il servizio di trasporto domicilio-lavoro di lavoratori, organizzato dal datore di lavoro di questi ultimi e il cui percorso non supera i 50 chilometri, rientra nell'ambito di applicazione della deroga prevista all'articolo 3,

lettera a), del regolamento n. 561/2006, secondo la quale tale regolamento non si applica a siffatto servizio di trasporto.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188527&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Lavoratori migranti

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2017, C-620/15, *A-Rosa Flussschiff GmbH contro Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (Urssaf) e Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Corte di cassazione, Francia)

Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Normativa da applicare – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Articolo 14, paragrafo 2, lettera a) – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 12 bis, punto 1 bis – Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera – Personale navigante – Lavoratori distaccati in un altro Stato membro – Succursale svizzera – Certificato E 101 – Forza probatoria

L'articolo 12 bis, punto 1 bis, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971,

relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, dev'essere interpretato nel senso che un certificato E 101, rilasciato dall'istituzione designata dall'autorità competente di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005, vincola tanto le istituzioni di sicurezza sociale dello Stato membro in cui l'attività lavorativa viene svolta quanto i giudici del medesimo Stato membro, anche qualora questi ultimi rilevino che le condizioni di svolgimento dell'attività del lavoratore interessato esulino palesemente dalla sfera di applicazione *ratione materiae* di tale disposizione del regolamento n. 1408/71.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=190167&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=325408#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 12 gennaio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186705&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=325408#ctx1>

Libera circolazione dei lavoratori

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2017, C-496/15, *Alphonse Eschenbrenner contro Bundesagentur für Arbeit*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da *Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz* (Tribunale Superiore per il contenzioso in materia sociale, Land Renania-Palatinato, Magonza, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento – Lavoratore frontaliero soggetto all'imposta sul reddito nello Stato membro di residenza – Indennità versata dallo Stato membro di impiego in caso di insolvenza del datore di lavoro – Modalità di calcolo dell'indennità di insolvenza – Considerazione fittizia dell'imposta sul reddito dello Stato membro d'impiego – Indennità di insolvenza inferiore alla retribuzione netta anteriore – Convenzione bilaterale preventiva della doppia imposizione.

L'articolo 45 TFUE e l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, in circostanze come quelle in discussione nel procedimento principale, l'importo dell'indennità di insolvenza, accordata da uno Stato membro a un lavoratore frontaliero che non è soggetto all'imposta sul reddito in tale Stato né è tenuto a versare l'imposta a titolo della suddetta indennità, sia determinato detraendo dalla retribuzione posta a base del calcolo della menzionata indennità l'imposta sul reddito, quale applicabile nello Stato in parola, con la conseguenza che siffatto lavoratore frontaliero non riceva, diversamente dalle persone che risiedono e lavorano in tale medesimo Stato, un'indennità corrispondente alla sua retribuzione netta anteriore. La circostanza che detto lavoratore non disponga, nei confronti del suo datore di lavoro, di un credito corrispondente alla parte della sua retribuzione lorda anteriore che non ha

percepito a causa della detrazione di cui trattasi, è priva di rilievo a tale riguardo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188528&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 7 settembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183110&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Parità di trattamento

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-406/15, *Petya Milkova contro Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Varboven administrativen sad* (Corte Suprema amministrativa, Bulgaria).

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone con disabilità – Articoli 5 e 27 – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 7 – Tutela rafforzata in caso di licenziamento di lavoratori subordinati con disabilità – Mancanza di una simile tutela per pubblici impiegati con disabilità – Principio generale di parità di trattamento.

1) L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce della convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone con disabilità, approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre

2009, e in combinato disposto con il principio generale di parità di trattamento, sancito agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso consente una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui al procedimento principale, che conferisce ai lavoratori subordinati con determinate disabilità una tutela speciale preventiva in caso di licenziamento, senza tuttavia conferire tale tutela ai pubblici impiegati con le stesse disabilità, a meno che sia dimostrata una violazione del principio di parità di trattamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Quando si effettua tale verifica, il raffronto tra le situazioni deve essere fondato su un'analisi incentrata sull'insieme delle norme di diritto nazionale pertinenti che disciplinano le posizioni dei lavoratori subordinati con una determinata disabilità, da un lato, e le posizioni dei pubblici impiegati con la medesima disabilità, dall'altro lato, tenuto conto in particolare dell'oggetto della tutela contro il licenziamento di cui al procedimento principale.

2) Ove l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, letto alla luce della convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti delle persone con disabilità e in combinato disposto con il principio generale di parità di trattamento, ostasse alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, l'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione europea esigerebbe che l'ambito di applicazione delle norme nazionali che tutelano i lavoratori subordinati con una determinata disabilità fosse esteso, affinché di dette norme di tutela beneficino anche i pubblici impiegati con la stessa disabilità.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188752&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 27 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184890&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017, C-157/15, *Samira Achbita e Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding contro G4S Secure Solutions NV*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Hof van Cassatie* (Corte di cassazione, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento – Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali – Regolamento interno di un'impresa che vieta ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili di natura politica, filosofica o religiosa – Discriminazione diretta – Insussistenza – Discriminazione indiretta – Divieto posto ad una dipendente di indossare il velo islamico.

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna di un'impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi di tale direttiva.

Siffatta norma interna di un'impresa privata può invece costituire una discriminazione indiretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, qualora venga dimostrato che l'obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia, a meno che esso sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, e che i mezzi

impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari, circostanza, questa, che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188852&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017, C-188/15, *Asma Bougnaoui e Association de défense des droits de l'homme (ADDH) contro Micropole SA*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de Cassation* (Francia)

Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento – Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali – Requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa – Nozione – Desiderio di un cliente che le prestazioni non vengano assicurate da una dipendente che indossa un velo islamico.

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che la volontà di un datore di lavoro di tener conto del desiderio di un cliente che i servizi di tale datore di lavoro non siano più assicurati da una dipendente che indossa un velo islamico non può essere considerata come un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi di detta disposizione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188853&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 aprile 2017, C-668/15, *Jyske Finans A/S contro Danimarca*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Vestre Landsret* (Corte regionale dell'Ovest, Danimarca)

Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) – Istituto di credito che richiede un documento di identità supplementare, consistente in una copia del passaporto o del permesso di soggiorno, alle persone che richiedono un prestito per l'acquisto di un autoveicolo e che si sono identificate mediante la loro patente di guida, nella quale è indicato un luogo di nascita situato in un paese che non è membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio – Legittimità della richiesta ai sensi dell'art. 2 cit.

L'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, deve essere interpretato nel senso che non osta alla prassi di un istituto di credito, che impone al cliente la cui patente di guida indica un luogo di nascita situato in un paese che non è membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio un requisito di identificazione supplementare, mediante la presentazione di una copia del suo passaporto o del suo permesso di soggiorno.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189652&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18283>

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 1 dicembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CC0668&lang1=it&type=TEXT&ancre=>

Previdenza sociale

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1° febbraio 2017, C-430/15, *Secretary of State for Work and Pensions contro Tolley*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito)

Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Componente “mancanza di autonomia” dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità (*disability living allowance*) – Persona assicurata contro il rischio di vecchiaia che ha cessato definitivamente qualsiasi attività professionale – Nozioni di “prestazione di malattia” e di “prestazione d’invalidità” – Esportabilità

1) Una prestazione quale la componente «mancanza di autonomia» dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità (*disability living allowance*) costituisce una prestazione di malattia ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999.

2) L’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, dev’essere interpretato nel senso che il fatto che una persona abbia acquisito diritti a una pensione di vecchiaia sulla base dei contributi versati nel corso di un determinato periodo al regime previdenziale di uno Stato membro non osta a che la legislazione di tale Stato membro possa successivamente cessare di essere applicabile a tale persona. Spetta al giudice nazionale determinare, in considerazione delle circostanze della controversia di cui è investito e delle

disposizioni del diritto nazionale applicabile, in quale momento tale legislazione ha cessato di essere applicabile a detta persona.

3) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, dev'essere interpretato nel senso che osta a che la legislazione dello Stato competente subordini il beneficio di un assegno come quello di cui al procedimento principale a un requisito di residenza e di soggiorno nel territorio di tale Stato membro.

4) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, devono essere interpretati nel senso che una persona che si trova in una situazione come quella di cui al procedimento principale conserva il diritto a percepire le prestazioni contemplate da tale prima disposizione dopo aver trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che abbia ottenuto un'autorizzazione a tal fine.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187342&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=590304#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 5 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=184320&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=590304#ctx1>

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 aprile 2017, C-336/15, *Unionen contro Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Arbetsdomstolen* (Tribunale del lavoro, Svezia).

Rinvio pregiudiziale - Politica sociale – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 3 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese – Contratti collettivi applicabili al cessionario e al cedente – Termini di preavviso supplementare concesso ai lavoratori licenziati – Rilevanza dell'anzianità acquisita presso il cedente - Sussistenza.

L'articolo 3 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, il cessionario deve includere, all'atto del licenziamento di un lavoratore ad oltre un anno dal trasferimento dell'impresa, nel calcolo dell'anzianità del lavoratore rilevante ai fini della determinazione del preavviso al medesimo spettante, l'anzianità da questi acquisita presso il cedente.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189650&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18283>

Conclusioni dell'Avvocato generale E. Tanchev presentate il 1 febbraio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187353&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=37930>

—

Trasferimento di impresa

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2017, C-680/15 e C-681/15, *Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH e Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH contro Ivan Felja e Vittoria Graf*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal *Bundesarbeitsgericht* (Corte federale del lavoro, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Trasferimento d'impresa – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 3 – Contratto di lavoro – Normativa di uno Stato membro che autorizza la stipulazione di clausole che rinviano a contratti collettivi di lavoro successivi alla data del trasferimento – Opponibilità al cessionario

L'articolo 3 della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, letto in combinato disposto con l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, in caso di trasferimento di stabilimento, il mantenimento dei diritti e degli obblighi derivanti in capo al cedente da un contratto di lavoro si estende alla clausola, negoziata tra il cedente e il lavoratore nell'ambito dell'autonomia privata, in virtù della quale il loro rapporto di lavoro è disciplinato non solo dal contratto collettivo vigente alla data del trasferimento, ma anche dai contratti collettivi successivi a detto trasferimento e che completano, modificano o sostituiscono il primo, qualora il diritto nazionale preveda, a favore del cessionario, la possibilità di apportare adattamenti sia consensuali che unilaterali.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=190164&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=325408#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 19 gennaio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186977&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=325408#ctx1>

Area Tributaria

Diritti doganali

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2017, C-365/15, *Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen contro Hauptzollamt Bielefeld*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (tribunale tributario di Düsseldorf, Germania),

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale e tariffa doganale comune – Rimborso dei dazi all'importazione – Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale) – Articolo 241, primo comma, primo trattino – Obbligo per uno Stato membro di prevedere il pagamento di interessi di mora anche in assenza di ricorso dinanzi ai giudici nazionali

Qualora siano rimborsati dazi all'importazione, inclusi dazi antidumping, in ragione del fatto che sono stati percepiti in violazione del diritto dell'Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, sussiste un obbligo per gli Stati membri, derivante dal diritto dell'Unione, di pagare ai soggetti che hanno diritto al rimborso gli interessi ad esso relativi, che decorrono dalla data del versamento, da parte di tali soggetti, dei dazi rimborsati.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=186864&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=287154#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sánchez - Bordona presentate l'8 settembre 2016

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=183128&pageIndex=0&doclang=it&mode=r>

[eq&dir=&occ=first&part=1&cid=287154#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=287154#ctx1)

–

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2017, C-679/15, *Ultra-Brag AG contro Hauptzollamt Lörrach*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Finanzgericht Baden-Württemberg (Tribunale tributario del Baden-Württemberg, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Nascita dell'obbligazione doganale a seguito dell'introduzione irregolare di merci – Nozione di debitore – Lavoratore dipendente di una persona giuridica all'origine dell'introduzione irregolare – Determinazione di una manovra fraudolenta o negligenza manifesta

1) L'articolo 202, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che una persona giuridica, il cui dipendente, che non è il suo rappresentante legale, è all'origine dell'introduzione irregolare di una merce nel territorio doganale dell'Unione, può essere considerata come debitrice dell'obbligazione doganale sorta da tale introduzione, allorché detto dipendente ha introdotto la merce di cui trattasi rispettando l'ambito dei compiti affidati dal suo datore di lavoro ed eseguendo gli ordini impartiti, a tal fine, da un altro dipendente di quest'ultimo, abilitato a tale riguardo nell'ambito delle proprie funzioni, e ha così agito nel quadro delle proprie attribuzioni, in nome e per conto del suo datore di lavoro.

2) L'articolo 212 bis del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, deve essere interpretato nel senso che, per qualificare, con riguardo a un datore di lavoro, persona giuridica, una manovra fraudolenta o una negligenza manifesta ai sensi di tale articolo, occorre fare riferimento non già esclusivamente al datore di lavoro stesso, ma altresì imputare a quest'ultimo il comportamento del dipendente o dei dipendenti che, pur rispettando l'ambito dei compiti affidati dal loro datore di lavoro in modo da aver agito nel quadro delle proprie rispettive attribuzioni in nome e per conto del medesimo, sono stati all'origine dell'introduzione irregolare di merci.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187121&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=282614#ctx_1

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 26 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CC0679&lang1=it&type=TXT&ancre=>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2017, C-173/15, *GE Healthcare GmbH contro Hauptzollamt Düsseldorf*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Finanzgericht Düsseldorf* (Tribunale tributario, Düsseldorf, Germania)

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Articolo 32, paragrafo 1, lettera c) – Determinazione del valore in dogana – Corrispettivi o diritti di licenza relativi alle merci da valutare – Nozione – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 160 – “Condizione della vendita” delle merci da valutare – Pagamento di corrispettivi o diritti di licenza a vantaggio di una società legata tanto al venditore quanto all'acquirente delle merci – Articolo 158, paragrafo 3 – Operazioni di rettifica e di ripartizione.

1) L'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio,

del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, dev'essere interpretato nel senso che, da un lato, non impone che la determinazione dell'importo dei corrispettivi o dei diritti di licenza avvenga al momento della conclusione del contratto di licenza o dell'insorgenza dell'obbligazione doganale affinché tali corrispettivi o diritti di licenza siano considerati come relativi alle merci da valutare e, dall'altro lato, consente che i corrispettivi e i diritti di licenza medesimi vengano considerati «relativi alle merci da valutare», quand'anche si riferiscano soltanto in parte alle merci medesime.

2) L'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e l'articolo 160 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, devono essere interpretati nel senso che i corrispettivi o diritti di licenza costituiscono una «condizione di vendita» delle merci da valutare allorché, in seno ad uno stesso gruppo di società, il pagamento di detti corrispettivi o detti diritti di licenza venga richiesto da un'impresa collegata tanto al venditore quanto all'acquirente e venga versato a questa stessa impresa.

3) L'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e l'articolo 158, paragrafo 3, del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 1875/2006, devono essere interpretati nel senso che le operazioni di rettifica e di ripartizione, rispettivamente previste da tali disposizioni, possono essere effettuate nel caso in cui il valore in dogana delle merci in questione sia stato determinato non in applicazione dell'articolo 29 del regolamento n. 2913/92, come modificato, bensì per mezzo del metodo sussidiario previsto dal successivo articolo 31.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188753&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 28 luglio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=182301&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 marzo 2017, C-47/16, *Valsts ieņēmumu dienests contro "Veloserviss" SLA*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Augstākā tiesa Administratīvo lietu departaments* (Sezione per il contenzioso amministrativo della Corte Suprema, Lettonia).

Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Articolo 220, paragrafo 2, lettera b) – Recupero a posteriori dei dazi all'importazione – Legittimo affidamento – Presupposti di applicazione – Errore delle autorità doganali – Obbligo dell'importatore di agire in buona fede e di verificare le circostanze di rilascio del certificato di origine "modulo A" – Mezzi probatori – Relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

L'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, dev'essere interpretato nel senso che un importatore può invocare il legittimo affidamento in base a detta disposizione, al fine di opporsi ad una contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione, eccependo la propria buona fede, solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative. Occorre, anzitutto, che tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, quindi, che tale errore sia di natura tale da non

poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest'ultimo abbia rispettato tutte le disposizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana. Tale legittimo affidamento non sussiste, in particolare, quando, sebbene abbia evidenti ragioni per dubitare dell'esattezza di un certificato di origine «modulo A», un importatore si sia astenuto dall'informarsi, nella massima misura possibile, delle circostanze del rilascio di tale certificato per verificare se tali dubbi fossero giustificati. Un obbligo del genere non significa tuttavia che un importatore sia tenuto, in generale, a verificare sistematicamente le circostanze del rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione di un certificato di origine «modulo A». Spetta al giudice del rinvio valutare, tenendo conto dell'insieme degli elementi concreti della controversia principale, se tali tre condizioni siano soddisfatte nel caso di specie.

2) L'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, dev'essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale, si può dedurre dalle informazioni contenute in una relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) che un importatore non è legittimato ad avvalersi del legittimo affidamento, ai sensi di detta disposizione, al fine di opporsi ad una contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione. Qualora, tuttavia, una relazione del genere contenga unicamente una descrizione generale della situazione di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare, tale relazione non può essere di per sé sufficiente per dimostrare, in modo giuridicamente valido, che tali condizioni siano effettivamente soddisfatte in tutti gli aspetti, in particolare per quanto concerne il comportamento rilevante dell'esportatore. In tali circostanze, spetta, in linea di principio, alle autorità doganali dello Stato di importazione fornire la prova, mediante elementi di prova supplementari, che il rilascio, da parte delle autorità doganali dello Stato di esportazione, di un certificato di origine «modulo A» inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti

da parte dell'esportatore. Tuttavia, qualora le autorità doganali dello Stato di importazione si trovino nell'impossibilità di fornire detta prova, spetta, eventualmente, all'importatore dimostrare che tale certificato è stato redatto sulla base di un'esatta presentazione dei fatti da parte dell'esportatore.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188964&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Imposta sul reddito

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 febbraio 2017, C-283/15, *X contro Staatssecretaris van Financiën*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Normativa tributaria – Imposta sul reddito – Cittadino di uno Stato membro che percepisce redditi nel territorio di tale Stato membro e in quello di uno Stato terzo e che risiede nel territorio di un altro Stato membro – Agevolazione fiscale che tiene conto della sua situazione personale e familiare

1) L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, la cui normativa tributaria consente la deduzione di «redditi negativi» relativi a un'abitazione, neghi il beneficio di tale deduzione a un lavoratore autonomo non residente nel caso in cui quest'ultimo percepisca, nel territorio di tale Stato membro, il 60% del totale dei propri redditi e non percepisca, nel territorio dello Stato membro in cui si trova la propria abitazione, un reddito che gli consenta di far valere un pari diritto alla deduzione.

2) Il divieto che deriva dalla risposta alla prima questione riguarda qualsiasi Stato

membro di attività nel cui territorio un lavoratore autonomo percepisce redditi che gli consentono di far valere in detto Stato un pari diritto alla deduzione, in proporzione alla quota di detti redditi percepiti nel territorio di ciascuno degli Stati membri di attività. A tal riguardo, è uno «Stato membro di attività» qualsiasi Stato membro che abbia il potere di assoggettare a imposta i redditi da lavoro di un soggetto non residente percepiti nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui è svolta concretamente tale attività.

3) La circostanza che il soggetto passivo non residente di cui trattasi percepisca una parte dei suoi redditi imponibili non già nel territorio di uno Stato membro, bensì in quello di uno Stato terzo, non incide sulla risposta fornita alla seconda questione.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187685&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=595020#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 7 settembre 2016

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=183109&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=595020#ctx1>

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 marzo 2017, C-448/15, *Belgische Staat contro Wereldhave Belgium Comm. VA e a.*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hof van beroep te Brussel* (Corte d'Appello di Bruxelles, Belgio)

Rinvio pregiudiziale – Società madri e figlie aventi sede in Stati membri diversi – Regime fiscale comune applicabile – Imposta sulle società – Direttiva 90/435/CEE – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera c) – Società assoggettata all'imposta, senza possibilità di opzione e senza esserne esentata – Imposizione ad aliquota zero.

La direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretata nel senso che il suo articolo 5, paragrafo 1, non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale è prelevata una ritenuta d'imposta mobiliare sui dividendi distribuiti da una società figlia con sede in tale Stato membro a un organismo d'investimento collettivo a carattere fiscale, con sede in un altro Stato membro, assoggettato all'imposta sulle società ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti ai propri azionisti, posto che un siffatto organismo non costituisce una «società di uno Stato membro», ai sensi di tale direttiva.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188663&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Imposta sul valore aggiunto

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 gennaio 2017, C-344/15, *National Roads Authority contro The Revenue Commissioners*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dagli *Appeal Commissioners* (Commissione di ricorso, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma – Attività di gestione e di messa a disposizione di infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio – Attività compiute da un ente di diritto pubblico in qualità di pubblica autorità – Presenza di operatori privati – Distorsioni della concorrenza di una certa importanza – Esistenza di una concorrenza attuale o potenziale»

L'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del

28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, un ente di diritto pubblico che esercita un'attività consistente nell'offrire accesso ad una strada dietro pagamento di un pedaggio non deve essere considerato in concorrenza con gli operatori privati che riscuotono pedaggi su altre strade a pedaggio sulla base di un contratto con l'ente di diritto pubblico interessato in forza di disposizioni legislative nazionali.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=186970&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=287154#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate l'8 settembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=183129&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=287154#ctx1>

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 febbraio 2017, C-592/15, *Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro British Film Institute*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal England & Wales (Corte d'appello civile d'Inghilterra e del Galles, Regno Unito)]

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n) – Esenzione di talune prestazioni di servizi culturali – Assenza di efficacia diretta – Determinazione delle prestazioni di servizi culturali esenti – Potere discrezionale degli Stati membri

L'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera n), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati

membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, che prevede l'esenzione di «talune prestazioni di servizi culturali», dev'essere interpretato nel senso che esso non è dotato di efficacia diretta per cui, in assenza di trasposizione, tale disposizione non può essere direttamente invocata da un organismo di diritto pubblico o da un altro organismo culturale riconosciuto dallo Stato membro interessato, che fornisca prestazioni di servizi culturali

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187864&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=336492#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 29 settembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=183923&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=336492#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017, C-390/15, *Rzecznik Praw Obywatelskich* (RPO).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Trybunał Konstytucyjny w Warszawie* (Corte Costituzionale, Polonia).

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Punto 6 dell'allegato III – Validità – Procedura – Modifica di una proposta di direttiva del Consiglio a seguito di parere del Parlamento – Assenza di una nuova consultazione del Parlamento – Articolo 98, paragrafo 2 – Validità – Esclusione dell'applicazione di un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica – Principio della parità di trattamento – Comparabilità di due situazioni – Fornitura di libri digitali per via elettronica e su qualsiasi tipo di supporto fisico.

Dall'esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del punto 6 dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, o dell'articolo 98, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con il punto 6 dell'allegato III alla medesima.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188625&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2017, C-573/15, *État belge contro Oxygure Belgium SA*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dalla *Cour d'appel de Liege* (Corte d'appello di Liegi).

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 98, paragrafo 2 – Allegato III, punti 3 e 4 – Principio della neutralità fiscale – Terapia a base di ossigeno – Aliquota IVA ridotta – Bombole di ossigeno – Aliquota IVA normale – Concentratori di ossigeno.

L'articolo 98, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e l'allegato III, punti 3 e 4, di tale direttiva, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che alla cessione o al noleggio di concentratori di ossigeno si applichi l'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto, mentre prevede che alla cessione di bombole d'ossigeno si applichi un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ridotta.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188747&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 20 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184681&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017, C-211/16, *Bimotor SpA contro Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Commissione tributaria provinciale di Torino (Italia)*

Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto – Principio della neutralità fiscale – Normativa nazionale che prevede un limite massimo fisso dell'importo del rimborso o della compensazione del credito o dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto

L'articolo 183, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti d'imposta sul valore aggiunto a un importo massimo determinato, per ogni periodo d'imposta, a condizione che l'ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito d'imposta sul valore aggiunto entro un termine ragionevole.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188965&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017, C-493/15, *Agenzia delle Entrate contro Marco Identi*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Corte Suprema di Cassazione (Italia)*

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Sesta direttiva – Aiuti di Stato – Procedura di esdebitazione – Inesigibilità dei debiti IVA.

Il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nonché le norme sugli aiuti di Stato, deve essere interpretato nel senso che non osta a che i debiti da imposta sul valore aggiunto siano dichiarati inesigibili in applicazione di una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede una procedura di esdebitazione con cui un giudice può, a certe condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188966&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Imposte dirette - Plusvalenze

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 marzo 2017, C-14/16, *Euro Park Service contro Ministre des finances et des Comptes publics*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'Etat (Francia)*

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità diretta – Società di Stati membri diversi – Regime fiscale comune – Fusione per incorporazione – Previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria – Direttiva 90/434/CEE – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Frode o evasione fiscali – Libertà di stabilimento.

Poiché l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi, non opera un'armonizzazione esauriente, il diritto dell'Unione consente di valutare la compatibilità di una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, alla luce del diritto primario, benché tale normativa sia stata adottata per recepire nel diritto interno la facoltà offerta a tale disposizione.

L'articolo 49 TFUE e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/434 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, nel caso di un'operazione di fusione transfrontaliera, subordini la concessione dei vantaggi fiscali applicabili a un'operazione siffatta ai sensi di tale direttiva, nella fattispecie il riporto dell'imposizione delle plusvalenze inerenti ai beni conferiti a una società stabilita in un altro Stato membro da una società francese, a una procedura di previa autorizzazione nell'ambito della quale, per ottenere tale autorizzazione, il contribuente deve dimostrare che l'operazione interessata è giustificata da una ragione economica, che non ha come obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l'evasione fiscali e che le sue modalità consentono di garantire la futura imposizione delle plusvalenze in sospensione di imposta, mentre, nel caso di un'operazione di fusione interna, un simile riporto è concesso senza che il contribuente debba effettuare una simile procedura.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188665&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 26 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=184845&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 marzo 2017, C-584/15, *Glencore Céréales France contro Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal administratif de Melun*.

Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Articolo 3 – Regolamento (CEE) n. 3665/87 – Articolo 11 – Recupero di una restituzione all'esportazione indebitamente versata – Regolamento (CEE) n. 3002/92 – Articolo 5 bis – Cauzione indebitamente svincolata – Interessi dovuti – Termine di prescrizione – Dies a quo del termine – Interruzione del termine – Termine massimo – Termine più ampio – Applicazione.

L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [europee], dev'essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione previsto da tale disposizione è applicabile al recupero di crediti da interessi, come quelli oggetto del procedimento principale, dovuti in forza dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal

regolamento (CE) n. 495/97 della Commissione, del 18 marzo 1997, e dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, come modificato dal regolamento (CE) n. 770/96 della Commissione, del 26 aprile 1996.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188526&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Campos Sanchez-Bordona presentate l'8 settembre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=183138&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Tariffa doganale comune

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 marzo 2017, C-435/15 e C-666/15, *GROFA GmbH e a. contro Hauptzollamt Hannover e Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond*.

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da *Finanzgericht Hamburg* (Tribunale tributario, Amburgo, Germania) e *Rechtbank Noord-Holland* (Tribunale della provincia dell'Olanda settentrionale)

Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Videocamere digitali – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 – Note esplicative – Interpretazione – Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1249/2011 e (UE) n. 876/2014 – Interpretazione – Validità.

1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, deve essere interpretato nel senso che non è applicabile, per analogia, a prodotti che presentano le caratteristiche dei tre modelli di videocamere della gamma GoPro Hero 3 Black Edition, controverse nella causa C-435/15.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 876/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, deve essere interpretato nel senso che è applicabile per analogia a prodotti che presentano le caratteristiche dei tre modelli di videocamere della gamma GoPro Hero 3 Black Edition, controverse nella citata causa, ma è invalido.

3) Le sottovoci 8525 80 30, 8525 80 91 e 8525 80 99 della nomenclatura combinata, contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, devono essere interpretate, alla luce delle note esplicative di tale nomenclatura combinata relative a tali sottovoci, nel senso che una sequenza video di più di 30 minuti, registrata in file distinti di una durata singola inferiore a 30 minuti, deve essere considerata come una registrazione di almeno 30 minuti di un'unica sequenza video, indipendentemente dal fatto che l'utente non possa percepire il passaggio da un file all'altro durante la loro lettura o che, invece, debba aprire, durante tale lettura, in linea di principio, separatamente ogni singolo file.

4) La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento n. 2658/87, nelle sue versioni risultanti, in ordine successivo, dai regolamenti di esecuzione nn. 1006/2011, 927/2012 e 1001/2013, deve essere interpretata nel senso che una videocamera che è in grado

di registrare segnali provenienti da fonti esterne, senza tuttavia poterli riprodurre mediante la televisione o un monitor esterno, dato che tale videocamera può leggere su uno schermo o su un monitor esterni unicamente i file che essa stessa ha registrato attraverso la sua lente, non può formare oggetto di una classificazione nella sottovoce doganale 8525 80 99 di tale nomenclatura combinata.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189142&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

—

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2017, C-51/16, *Stryker EMEA Supply Chain Services BV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland (Tribunale della provincia dell'Olanda settentrionale, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione delle merci – Viti da impianto destinate ad essere inserite nel corpo umano per il trattamento di fratture o il fissaggio di protesi – Nomenclatura combinata – Voce 9021 – Regolamento di esecuzione (UE) n. 1212/2014 – Validità

La voce 9021 della nomenclatura combinata, contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, deve essere interpretata nel senso che sono ricomprese sotto tale voce viti da impianto ad uso medicale come quelle in discussione nel procedimento principale, poiché tali prodotti presentano caratteristiche che li distinguono dai prodotti di uso comune per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, nonché per il loro metodo di fabbricazione e la specificità della loro

funzione. In particolare, la circostanza che viti da impianto ad uso medicale come quelle di cui al procedimento principale possano essere inserite nel corpo soltanto utilizzando specifici strumenti medicali e non strumenti di uso comune, costituisce una caratteristica di cui si deve tener conto per distinguere siffatte viti da impianto ad uso medicale da prodotti di uso comune.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=190144&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=325408#ctx1>

Termine di accertamento

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 febbraio 2017, C-317/15, *X contro Staatssecretaris van Financiën*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articolo 64 TFUE – Movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti che implicano la prestazione di servizi finanziari – Attività finanziarie detenute su un conto bancario svizzero – Avviso di rettifica fiscale – Termine di rettifica fiscale – Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza

1) L'articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che si applica a una normativa nazionale che impone una restrizione ai movimenti di capitali considerati in tale disposizione, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, anche allorché detta restrizione può essere parimenti applicata in situazioni che non implicano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi

finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

2) L'apertura di un conto titoli da parte di un residente di uno Stato membro presso un istituto bancario ubicato al di fuori dell'Unione europea, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nella nozione di movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

3) La possibilità che l'articolo 64, paragrafo 1, TFUE riconosce agli Stati membri di applicare restrizioni ai movimenti di capitali che

implichino la prestazione di servizi finanziari vale parimenti per quelle che, come il termine di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, non riguardano né il prestatore di servizi né le condizioni e le modalità della prestazione di servizi.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187863&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=590304#ctx1>

Area Penale

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 gennaio 2017, C-289/15, *Jozef Grundz*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Krajský súd v Prešove* (Tribunale regionale di Prešov, Slovacchia)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/909/GAI – Articolo 7 – Condizione della doppia incriminabilità – Articolo 9 – Motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione tratto dall'assenza di doppia incriminabilità – Cittadino dello Stato di esecuzione condannato nello Stato di emissione per inosservanza di una decisione di un'autorità pubblica

L'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che deve ritenersi soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, allorché gli elementi di fatto costitutivi del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé perseguibili penalmente anche nello Stato di esecuzione, qualora si fossero verificati nel territorio di quest'ultimo.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=186681&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13821#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 28 luglio 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=182303&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13821#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Terza sezione) del 25 gennaio 2017, C-640/15, *Tomas Vilkas*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Corte d'appello, Irlanda)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d'arresto europeo – Articolo 23 – Termine per la consegna del ricercato – Possibilità di concordare più volte una nuova data di consegna – Resistenza opposta dal ricercato alla sua consegna – Forza maggiore

L'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente concordano una nuova data di consegna in forza di tale disposizione, qualora la consegna del ricercato, entro un termine di dieci giorni successivi a una prima nuova data di

consegna concordata in applicazione della disposizione in parola, sia impedita dalla resistenza ripetutamente opposta dal medesimo, sempreché, a causa di circostanze eccezionali, non fosse possibile, per tali autorità, prevedere siffatta resistenza e non fosse possibile evitarne le conseguenze, malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso da parte delle stesse autorità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

L'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 23 della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che le stesse autorità continuano ad essere tenute a concordare una nuova data di consegna in caso di scadenza dei termini fissati da tale articolo 23.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187124&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=282614#ctx1>

Conclusioni dell'avvocato generale Michal Bobek presentate il 27 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=184885&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=282614#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2017, C-582/15, *Gerrit van Vemde con l'intervento di Openbaar Ministerie*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento delle sentenze – Decisione quadro 2008/909/GAI – Ambito di applicazione – Articolo 28 – Disposizione transitoria – Nozione di “emissione della sentenza definitiva

L'articolo 28, paragrafo 2, prima frase, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio,

del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso riguarda solo le sentenze divenute definitive prima della data indicata dallo Stato membro interessato.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=187123&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=282614#ctx1>

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 12 ottobre 2016:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=rinvio%2Bpregiudiziale&docid=184450&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=282614#ctx1>

–

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2017, C-124/16, C-188/16 e C-213/16, *procedimento penale a carico di Ianos Tranca e a.*

Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da *Amtsgericht München e Landgericht München I.*

Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Diritto dell'interessato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico – Notifica di un decreto penale di condanna – Modalità – Nomina obbligatoria di un domiciliatario – Imputato non residente e senza domicilio abituale – Termine di opposizione che decorre dalla notifica al domiciliatario.

L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), nonché l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che non

ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale, nell'ambito di un procedimento penale, prevede che l'imputato che non risiede in tale Stato membro né dispone di un domicilio abituale in quest'ultimo o nel suo Stato membro di origine è tenuto a nominare un domiciliatario al fine di ricevere la notifica di un decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti e che il termine per presentare opposizione avverso tale decreto, prima che quest'ultimo acquisisca carattere esecutivo, decorre dalla notifica di detto decreto a tale domiciliatario.

L'articolo 6 della direttiva 2012/13 prescrive tuttavia che, nell'esecuzione del decreto penale di condanna, non appena la persona interessata ha avuto effettiva conoscenza di tale decreto, essa venga messa nella stessa situazione in cui si sarebbe trovata se detto decreto le fosse stato notificato personalmente e, in particolare, che disponga in toto del termine di opposizione, beneficiando, se necessario, di una rimessione in termini.

Spetta al giudice del rinvio vigilare affinché il procedimento nazionale di rimessione in termini, nonché le condizioni cui è subordinato il ricorso a tale procedimento, siano applicati in modo conforme a tali requisiti e che tale procedimento consenta così l'esercizio effettivo dei diritti previsti da detto articolo 6.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189144&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=860391#ctx1>

Giochi d'azzardo

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 aprile 2017, C-582/16, *Alfonso Consalvo contro Italia*

(Identiche ordinanze sono state emesse in data 4 aprile 2017 nelle cause C-581/2016,

Nicola Turco contro Italia e C-555/2016, *V. D'Andria e G. D'Andria contro Italia*).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunale di Salerno* (Italia).

Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche – Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Giochi d'azzardo – Normativa nazionale – Riorganizzazione del sistema delle concessioni mediante un allineamento temporale delle scadenze – Nuova gara – Concessioni di durata inferiore a quella delle precedenti concessioni – Cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità.

1) Gli articoli 49 e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d'azzardo, come quella controversa nel procedimento principale, la quale preveda l'indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

2) Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nel procedimento principale, la quale imponga al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora tale restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da detta disposizione, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

Ordinanza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189843&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=37930>

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186707&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=37930>

Principio del *ne bis in idem*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017, C-217/15 e C-350/15, *Orsi e Baldetti contro Italia*.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunale di S.Maria Capua Vetere* (Italia).

Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2 e 273 – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa ed una sanzione penale per gli stessi fatti, relativi all’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del *ne bis in idem* – Identità della persona imputata o sanzionata – Insussistenza.

L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dopo l’irrogazione di una sanzione tributaria definitiva per i medesimi fatti, qualora tale sanzione sia stata inflitta ad una società dotata di personalità giuridica, mentre detti procedimenti penali sono stati avviati nei confronti di una persona fisica.

Sentenza:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189621&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=24151>

Conclusioni dell’Avvocato generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 12 gennaio 2017:

Parte II - *Questioni pendenti*

Area Civile

Concorrenza sleale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona* (Spagna) il 7 agosto 2015 – *Asociación Profesional Élite Taxi/Uber Systems Spain, S.L.* (causa C-434/15)

Questioni pregiudiziali:

Atteso che l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, esclude le attività di trasporto dall'ambito di applicazione di tale direttiva, se l'attività di intermediazione tra il proprietario di un veicolo e la persona che deve effettuare spostamenti all'interno di una città, attività che la convenuta svolge con fini di lucro e attraverso la gestione di mezzi informatici – interfaccia e applicazione di programmi informatici («smartphone e piattaforme tecnologiche», usando i termini della convenuta) – che consentono a tali persone di mettersi in contatto, debba essere considerata una mera attività di trasporto, un servizio elettronico di intermediazione o un servizio della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Con riguardo alla determinazione della natura giuridica di tale attività [,] se essa possa essere parzialmente considerata un servizio della società dell'informazione e, in caso affermativo, se il servizio [OR 7] elettronico di intermediazione debba beneficiare del principio di libera prestazione dei servizi garantito dal

diritto dell'Unione, in particolare dall'articolo 56 TFUE e dalle direttive 2006/123/CE e 2000/31/CE3 .

Qualora si ritenesse che il servizio prestato dalla UBER SYSTEMS SPAIN, S.L. non sia un servizio di trasporto e rientri quindi nelle ipotesi contemplate dalla direttiva 2006/123, se il contenuto dell'articolo 15 della legge sulla concorrenza sleale – relativo alla violazione delle norme che disciplinano l'attività concorrenziale – sia contrario alla direttiva 2006/123, in particolare al suo articolo 9 relativo alla libertà di stabilimento e ai regimi di autorizzazione, laddove rinvia a leggi o a norme giuridiche interne senza tenere conto del fatto che il regime per il rilascio delle licenze, delle autorizzazioni o dei permessi non può essere in alcun modo restrittivo o sproporzionato, ossia non può ostacolare in maniera irragionevole il principio della libertà di stabilimento.

Per il caso in cui si confermasse che la direttiva 2000/31/CE è applicabile al servizio prestato dalla UBER SYSTEM SPAIN, S.L., se le restrizioni imposte da uno Stato membro alla libera prestazione di un servizio elettronico di intermediazione proveniente da un altro Stato membro, vuoi subordinando la prestazione del servizio al rilascio di un'autorizzazione o di una licenza, vuoi sotto forma di un provvedimento giudiziale di cessazione della prestazione del servizio elettronico di intermediazione pronunciato sul fondamento della normativa nazionale in materia di concorrenza sleale, costituiscano misure valide in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, di tale direttiva.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate l'11 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190593&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654>

Contratti dei consumatori

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Verona (Italia) il 10 febbraio 2016 – *Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa* (causa C-75/16)

Questioni pregiudiziali:

Se l'art. 3, par. 2 della direttiva 2013/111, nella parte in cui prevede che la medesima direttiva si applichi "fatta salva la direttiva 2008/522", vada inteso nel senso che fa salva la possibilità per i singoli stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/11, vale a dire le ipotesi di cui all'art. 2, par. 2 della direttiva 2013/11, le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre quelle che non riguardino consumatori;

Se l'art. 1 [...] della direttiva 2013/11, nella parte in cui assicura ai consumatori la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi ad appositi organismi di risoluzione alternativa delle controversie, vada interpretato nel senso che tale norma osta ad una norma nazionale che prevede il ricorso alla mediazione, in una delle controversie di cui all'art. 2, par. 1 della direttiva 2013/11, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l'assistenza difensiva obbligatoria, ed i relativi costi, per il consumatore che partecipi alla mediazione relativa ad una delle predette controversie, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo.

1 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165, pag. 63).

2 Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136, pag. 3).

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 16 febbraio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=187924&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Curtea de Apel Oradea* (Romania) il 1° aprile 2016 – *Ruxandra Paula Andriciuc e altri/Banca Românească SA*, (causa C-186/16)

Questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (1) debba essere interpretato nel senso che il significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivante dal contratto debba essere valutato con riferimento rigorosamente al momento della stipula del contratto oppure se esso comprenda anche il caso in cui, durante l'esecuzione di un contratto ad esecuzione periodica o continuata, la prestazione del consumatore sia divenuta eccessivamente onerosa rispetto al momento della stipula del contratto a causa di variazioni significative del tasso di cambio.

Se con chiarezza e comprensibilità di una clausola contrattuale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, debba intendersi che tale clausola contrattuale debba prevedere soltanto i motivi alla base dell'inserimento nel contratto della clausola suddetta e il suo meccanismo di funzionamento oppure se debba prevedere anche tutte le sue

possibili conseguenze in funzione delle quali può variare il prezzo pagato dal consumatore, ad esempio il rischio di cambio, e se alla luce della direttiva 93/13/CEE si possa ritenere che l'obbligo della banca di informare il cliente al momento della concessione del credito riguardi esclusivamente le condizioni del credito, ossia gli interessi, le commissioni, le garanzie poste a carico del mutuatario, non potendo far rientrare in tale obbligo la possibile sopravvalutazione o svalutazione di una valuta estera.

Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 CEE debba essere interpretato nel senso che le espressioni «oggetto principale del contratto» e «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro» comprendono una clausola integrata in un contratto di credito stipulato in una valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore e che non è stato oggetto di una trattativa individuale, in forza della quale «il credito dovrà essere restituito nella medesima valuta».

(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993 L 95, pag. 29).

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 27 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CC0186&lang1=it&type=TEXT&ancre=>

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Ordinario di Venezia (Italia) il 29 gennaio 2016 – *Vinyls Italia SpA, in fallimento/Mediterranea di Navigazione SpA* (causa C-54/16)

Questioni pregiudiziali:

Se la “prova” che l'articolo 13 reg. 1346/20001 pone a carico di chi ha beneficiato

di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori, per opporsi all'impugnazione di quell'atto secondo le disposizioni della *lex fori concursus*, comporti l'onere di sollevare un'eccezione processuale in senso stretto nei termini fissati dalla legge processuale del foro, chiedendo di avvalersi della clausola di esonero posta dal regolamento e provando la sussistenza dei due presupposti richiesti dalla medesima disposizione;

oppure

se l'articolo 13 reg. 1346/2000 sia applicabile quando la parte interessata ne abbia chiesto l'applicazione nel corso del giudizio, anche oltre i termini fissati dalla legge processuale del foro per le eccezioni processuali, o anche ex officio, a condizione che la parte interessata abbia dato prova che l'atto pregiudizievole è soggetto alla *lex causae* di uno altro Stato membro la cui legge non consente di impugnare l'atto con nessun mezzo nella fattispecie concreta;

se il richiamo alla disciplina della *lex causae* disposto dall'articolo 13 reg. 1346/2000 per stabilire se “tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con nessun mezzo” sia da interpretare nel senso che la parte onerata debba dare prova che nella fattispecie concreta la *lex causae* non prevede in via generale e astratta nessun mezzo di impugnazione di un atto come quello ritenuto nella fattispecie pregiudizievole – il pagamento di un debito contrattuale – oppure nel senso che la parte onerata debba dare prova che, ove la *lex causae* ammetta l'impugnazione di un atto di quel genere, non sussistano in concreto i presupposti – differenti da quelli della *lex fori concursus* – richiesti perché l'impugnazione possa essere accolta nel caso sottoposto a giudizio;

se il regime derogatorio previsto dall'articolo 13 reg. 1346/2000 – tenuto conto della sua ratio di tutelare l'affidamento incolpevole riposto dalle parti sulla stabilità dell'atto secondo la *lex causae* – possa trovare applicazione anche quando le parti di un contratto abbiano sede in uno stesso Stato contraente, la cui legge sia quindi prevedibilmente destinata a diventare *lex fori concursus* nel caso di insolvenza di una di loro,

e le parti mediante clausola contrattuale di scelta della legge di un altro Stato contraente sottraggano la revoca di atti esecutivi di quel contratto all'applicazione di regole inderogabili della *lex fori concursus* poste a presidio del principio della *par condicio creditorum*, con pregiudizio per la massa dei creditori nel caso di sopravvenuta insolvenza;

se l'articolo 1, paragrafo 1, reg. n. 593/2008 sia da interpretare nel senso che le "circostanze che comportino un conflitto di leggi" ai fini dell'applicabilità del regolamento stesso comprendano anche il caso di un contratto di noleggio marittimo concluso in uno Stato membro tra società aventi sede nel medesimo Stato membro, con clausola di scelta della legge di un altro Stato membro;

se, nel caso di risposta affermativa al quarto quesito, l'articolo 3, paragrafo 3, reg. n. 593/2008, in correlazione con l'articolo 13 reg. n. 1346/2000, sia da interpretare nel senso che la scelta delle parti di sottoporre un contratto alla legge di uno Stato membro diverso da quello nel quale sono ubicati "tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione" faccia salva l'applicazione di norme inderogabili della legge di quest'ultimo Stato membro applicabili quale *lex fori concursus* all'impugnabilità di atti posti in essere prima dell'insolvenza in pregiudizio della massa dei creditori, prevalendo così sulla clausola di esonero stabilita dall'articolo 13 reg. 1346/2000.

1 Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177, pag. 6).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 2 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188534&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

–
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Monomeles Protodikeio Athinon* (Grecia) il 7 marzo 2017 – O.L./P.Q. (causa C-111/17)

Questioni pregiudiziali:

Come debba essere interpretata l'espressione «residenza abituale», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 «relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale», nel caso di un lattante che, per motivi fortuiti o di forza maggiore, sia nato in un luogo diverso da quello che i suoi genitori, i quali esercitano congiuntamente su di esso la potestà genitoriale, avevano previsto per lui quale luogo di residenza abituale e che sia stato da allora illecitamente trattenuto da uno dei suoi genitori nello Stato in cui è nato oppure sia stato trasferito in uno Stato terzo. Più in particolare, se la presenza fisica sia, in ogni caso, una condizione necessaria ed evidente per stabilire la residenza abituale di una persona e, segnatamente, di un neonato.

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate il 16 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62017CC0111&lang1=it&type=TEXT&ancre=>

–
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim* (Polonia) il 19 aprile 2016 – *Aleksandra Kubicka* (causa C-218/16)

Questione pregiudiziale:

Se gli articoli 1, paragrafo 2, lettera k), 1, paragrafo 2, lettera l), o 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (1), debbano essere interpretati nel senso che permettono di negare gli effetti reali di un

legato per rivendicazione (*legatum per vindicationem*), previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato concerna il diritto di proprietà di un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l'istituto del legato per rivendicazione ad effetti reali diretti.

Conclusioni 17/05/2017

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Austria) il 2 maggio 2016 – *Saale Kareda/Stefan Benkő* (causa C-249/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 1 (in breve: il «regolamento n. 1215/2012») debba essere interpretato nel senso che una domanda di rimborso (diritto alla compensazione/diritto di regresso) proposta da un soggetto che è debitore sulla base di un contratto (comune) di credito stipulato con una banca e che ha sostenuto da solo le rate del mutuo, contro l'altro debitore di detto contratto costituisca un diritto (secondario) derivato dal contratto di credito in parola.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se il luogo dell'adempimento della domanda di rimborso (diritto alla compensazione/diritto di regresso) proposta da un debitore contro l'altro debitore sulla base del contratto di credito sottostante debba essere determinato

a. in base all'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 («prestazione di servizi») o

b. a norma dell'articolo 7, punto 1, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), del regolamento n. 1215/2012 in base alla *lex causae*.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub a:

Se la concessione del credito da parte della banca costituisca la prestazione contrattuale caratteristica del contratto di credito e se il luogo di adempimento vada determinato, di conseguenza, ai fini della prestazione del servizio in parola, a norma dell'articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 in base alla sede della banca qualora la concessione del credito sia intervenuta soltanto in tal luogo.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub b:

4) Se, ai fini della determinazione del luogo dell'adempimento della prestazione contrattuale non adempiuta, sia determinante, ai sensi dell'articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012

a. il momento della contrazione del prestito da parte di entrambi i debitori (marzo 2007) oppure

b. il rispettivo momento in cui il soggetto, debitore in forza del contratto di credito e avente diritto al regresso, ha effettuato a favore della banca i pagamenti da cui trae origine il suo diritto di regresso (da giugno 2012 a giugno 2014).

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 26 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=190147&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgerichts München* (Germania) il 6 luglio 2016 – *Soba Sahyouni/Raja Mamisch* (causa C-372/16)

Questioni pregiudiziali:

1. Se l'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1259/2010 (1) del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343, pag. 10), si estenda anche nei casi di cosiddetta separazione privata,

intervenuta, nel caso di specie, mediante dichiarazione unilaterale di uno dei coniugi dinanzi a un tribunale religioso in Siria sulla base della sharia.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Qualora trovi applicazione il regolamento (UE) n. 1259/2010, se [nell'ambito dell'esame] del suo articolo 10, nei casi di cosiddetta separazione privata,

(1) occorra fondarsi in astratto su un confronto dal quale risulti che la legge applicabile a norma dell'articolo 8 riconosce il diritto di accedere al divorzio anche all'altro coniuge, ma lo subordina –in ragione del sesso di tale coniuge –a condizioni procedurali e sostanziali diverse da quelle valevoli per l'accesso al divorzio del primo coniuge,

oppure

(2) se l'applicabilità della disposizione sia subordinata alla condizione che l'applicazione della legge straniera astrattamente discriminatoria sia anche nel singolo caso –in concreto –discriminatoria.

3. In caso di risposta affermativa alla seconda alternativa della seconda questione:

Se il consenso al divorzio prestato dal coniuge discriminato –anche mediante la sua accettazione di prestazioni compensative – costituisca già un motivo per disapplicare la disposizione sopra citata.

Trattazione orale 31/05/2017

Diritti fondamentali dell'Unione europea

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Szombathelyi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Ungheria) il 29 gennaio 2016 – «SEGRO» Kft./*Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala* (causa C-52/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se gli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli

articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, la quale –senza prendere in considerazione altri criteri – stabilisca l'obbligo di cancellare l'iscrizione dei diritti di usufrutto e di uso gravanti su beni immobili agricoli e registrati a nome di società commerciali o di persone fisiche che non siano parenti stretti del proprietario, senza imporre nel contempo, a favore dei titolari dei diritti di usufrutto e di uso estinti, una compensazione per le perdite patrimoniali che, pur non essendo esigibile nel quadro della liquidazione tra le parti contraenti, tragga origine da contratti validi.

2) Se gli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro la quale –senza prendere in considerazione altri criteri – stabilisca l'obbligo di cancellare l'iscrizione dei diritti di usufrutto e di uso gravanti su beni immobili agricoli e registrati, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 30 aprile 2014, a nome di società commerciali o di persone fisiche che non siano parenti stretti del proprietario, e imponga nel contempo, a favore dei titolari dei diritti di usufrutto e di uso estinti, una compensazione per le perdite patrimoniali che, pur non essendo esigibile nel quadro della liquidazione tra le parti contraenti, sia riconducibile a contratti validi.

Conclusioni 31/05/2017

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Szombathelyi Közigazgatási és Munkaiügyi Bíróság* (Ungheria) il 26 febbraio 2016 – *Günter Horváth/Vas Megyei Kormányhivatal* (causa C-113/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se costituisca una restrizione contraria agli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che subordina il

mantenimento dei diritti di usufrutto e di uso sui terreni agricoli alla prova di un vincolo di stretta parentela con il soggetto che ha costituito tali diritti, con la conseguenza che, qualora il titolare del diritto di usufrutto o di uso non possa provare tale vincolo di stretta parentela, il suo diritto si estingue ex lege, senza dar luogo a indennizzo.

2) Se, tenuto conto degli articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incida realmente in uguale misura sui cittadini dello Stato membro di cui trattasi e sui cittadini di altri Stati membri una normativa di uno Stato membro come quella oggetto del procedimento principale, che subordina il mantenimento dei diritti di usufrutto e di uso sui terreni agricoli alla prova di un vincolo di stretta parentela con la persona che ha costituito tali diritti, con la conseguenza che, qualora il titolare del diritto di usufrutto o di uso non possa provare detto vincolo di stretta parentela, il suo diritto si estingue ex lege, senza dar luogo a indennizzo.

Conclusioni 31/05/2017

Disegni e modelli comunitari

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Germania) il 18 gennaio 2016 – *Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA* (causa C-24/16)

Questioni pregiudiziali:

Se, nell'ambito di un'azione giudiziaria per la rivendicazione di diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, un giudice di uno Stato membro, la cui competenza nei confronti di un convenuto derivi unicamente dall'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari 1, in combinato disposto con l'articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 2, in quanto tale

convenuto, avente sede in un altro Stato membro, ha fornito al convenuto avente sede nello Stato membro interessato prodotti che potrebbero risultare contraffatti, possa adottare nei confronti del primo convenuto provvedimenti validi a livello di Unione e non limitati ai rapporti di fornitura su cui è fondata la competenza.

Se il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in particolare il suo articolo 20, paragrafo 1, lettera c), debba essere interpretato nel senso che un terzo può riprodurre a fini commerciali un disegno o modello comunitario allorché intende commercializzare accessori destinati a prodotti – corrispondenti al disegno o modello comunitario – del titolare. In caso di risposta affermativa, quali criteri si applichino a tal fine.

Come si debba individuare il luogo «in cui è stata commessa la violazione», di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») 3, qualora l'autore della violazione offra i prodotti contraffatti su un sito Internet e tale sito si rivolga (anche) a Stati membri diversi da quello in cui l'autore della violazione ha sede, faccia trasportare i prodotti contraffatti in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede.

Se l'articolo 15, lettere a) e g), del suddetto regolamento debba essere interpretato nel senso che la legge così determinata si applica anche agli atti di altre persone che abbiano partecipato alla violazione.

Conclusioni dell'avvocato generale Yves Bot presentate il 1 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188493&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

Libera prestazione di servizi

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal de grande instance de Lyon* (Francia) il 19 febbraio 2016 – *Jean-Philippe Laborgue/Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux “CNB”, Consiglio degli ordini forensi dell’Unione europea “CCBE”, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg* (causa C-99/16)

Questioni pregiudiziali:

Se il rifiuto di fornire un dispositivo di accesso Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) a un avvocato debitamente iscritto al foro di uno Stato membro in cui intende esercitare la professione di avvocato in qualità di libero prestatore di servizio sia contrario all’articolo 4 della direttiva 77/249/CE 1 in quanto costituisce una misura discriminatoria in grado di ostacolare l’esercizio della professione in qualità di libero prestatore di servizi.

1 Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17).

Conclusioni dell’avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 9 febbraio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=187693&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

Libertà di stabilimento

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Sąd Najwyższy* (Polonia) il 22 febbraio 2016 – *Polbud –Wykonawstwo sp. z o.o.* (causa C-106/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ostino a che uno Stato membro in cui è stata costituita una società commerciale (società a responsabilità limitata) applichi le disposizioni

di diritto nazionale che subordinano la cancellazione dal registro allo scioglimento della società in esito alla messa in liquidazione, qualora la società abbia formato oggetto, in un altro Stato membro, di ricostituzione sulla base di una delibera dei soci di continuazione della personalità giuridica acquisita nello Stato di costituzione.

2) Se gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea possano essere interpretati nel senso che l’obbligo, risultante dalle disposizioni di diritto nazionale, di espletare la procedura di liquidazione della società –consistente nel portare a termine gli affari sociali in corso, riscuotere i crediti, adempiere le obbligazioni e liquidare il patrimonio della società, soddisfare i creditori o fornire loro garanzie, depositare il bilancio relativo a tali attività ed indicare il custode dei libri e dei documenti –la quale precede lo scioglimento della società che avviene nel momento della cancellazione dal registro, costituisce una misura adeguata, necessaria e proporzionata a un interesse pubblico meritevole di tutela, qual è la tutela dei creditori, dei soci di minoranza e dei lavoratori della società migrante.

3) Se gli articoli 49 e 54 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che le restrizioni alla libertà di stabilimento includono l’ipotesi in cui una società, allo scopo di trasformarsi in una società di un altro Stato membro, trasferisce la propria sede sociale in quest’ultimo Stato senza cambiare la sede dello stabilimento principale che rimane nello Stato di costituzione.

Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott presentate il 4 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190333&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=536349>

Marchi

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf* (Germania) il 23 novembre 2015 – *Hummel Holding A/S/Nike Inc., Nike Retail B.V.* (causa C-617/15)

Questione pregiudiziale:

In presenza di quali condizioni una società giuridicamente indipendente avente la propria sede in uno Stato membro dell'Unione e controllata indirettamente da un'impresa che, a sua volta, non ha alcuna sede nell'Unione, deve essere considerata quale «stabile organizzazione» di detta ultima impresa ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.

Conclusioni dell'Avvocato generale Tanchev presentate il 12 gennaio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=186706&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Audiencia Provincial de Alicante, Sección octava* (Spagna) il 15 febbraio 2016 – *The Irish Dairy Board Co-operative Limited/Tindale & Stanton Ltd España, S.L.* (causa C-93/16)

Questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del RMC1, nella parte in cui subordina alla sussistenza di un rischio di confusione la possibilità per il titolare di un marchio comunitario di vietare ai terzi di usare in commercio senza il proprio consenso un segno nei casi previsti dalla medesima disposizione, possa essere interpretato nel senso che esso consente di escludere il rischio di confusione quando il marchio comunitario anteriore sia coesistito pacificamente per anni, per tolleranza del titolare, in due Stati membri dell'Unione con marchi nazionali simili, cosicché l'assenza del rischio di confusione nei due Stati suddetti si estenda ad altri Stati membri, o a tutta

l'Unione, tenuto conto del trattamento unitario imposto dal marchio comunitario.

Nell'ipotesi prospettata nella prima questione, se, per valutare il rischio di confusione, sia possibile prendere in considerazione circostanze geografiche, demografiche, economiche o di altra natura degli Stati in cui si è prodotta la coesistenza, così da estendere a un terzo Stato, o a tutta l'Unione, l'assenza di rischio di confusione in detti Stati.

Quanto all'ipotesi prevista all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del RMC, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che, qualora il marchio anteriore sia coesistito pacificamente con il segno confliggente per un certo numero di anni in due Stati membri dell'Unione senza opposizione del titolare del marchio anteriore, detta tolleranza del titolare verso l'uso del segno posteriore nei suddetti due Stati in particolare può essere estesa al resto del territorio dell'Unione al fine di stabilire se ricorra un giusto motivo per l'uso da parte di terzi di un segno posteriore, in ragione del trattamento unitario imposto dal marchio comunitario.

1 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 29 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189329&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=439031>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landgericht Hamburg* (Germania) il 25 aprile 2016 – *Merck KGaA/Merck & Co. Inc. e a.* (causa C-231/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se la nozione di «stessi fatti» di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (1), debba essere interpretata nel senso

che soddisfano tale elemento costitutivo della fattispecie il mantenimento e l'utilizzo di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione sotto lo stesso dominio, in relazione alla quale sono state proposte azioni per contraffazione tra le medesime parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, di cui uno è chiamato a pronunciarsi in ragione di una violazione di un marchio dell'Unione europea e l'altro per una violazione di un marchio nazionale.

2) Se la nozione di «stessi fatti» di cui all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, debba essere interpretata nel senso che soddisfano rispettivamente tale elemento costitutivo della fattispecie il mantenimento e l'utilizzo, in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione, in Internet, sotto il dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com», di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta –con riferimento, rispettivamente, al dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com» –con il medesimo «user name», in relazione ai quali sono state proposte azioni per contraffazione tra le medesime parti dinanzi a giudici di Stati membri diversi, di cui uno è chiamato a pronunciarsi in ragione di una violazione di un marchio dell'Unione europea e l'altro per una violazione di un marchio nazionale.

3) Se l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che il «tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito» nell'ambito di un'«azione per contraffazione» per violazione di un marchio dell'Unione europea commessa mediante il mantenimento di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione sotto lo stesso dominio, dinanzi al quale –a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea –sono azionati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio

di qualsiasi Stato membro, debba in base all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea e nella misura in cui sussiste una duplice identità –dichiararsi incompetente soltanto per il territorio di detto altro Stato membro in cui un tribunale era stato adito per «primo» a fronte della violazione –commessa mediante mantenimento e utilizzo di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione sotto lo stesso dominio –di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell'Unione europea fatto valere dinanzi al «tribunale successivamente adito», o se il «tribunale successivamente adito» debba, in questo caso, nella misura in cui sussiste una duplice identità, dichiararsi incompetente per l'insieme dei diritti azionati dinanzi ad esso ai sensi degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro.

4) Se l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che il «tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito» nell'ambito di un'«azione per contraffazione» per violazione di un marchio dell'Unione europea mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione, in Internet sotto il dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com», di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta –con riferimento, rispettivamente, al dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com» –con il medesimo «user name», dinanzi al quale –a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea –sono azionati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, debba in base

all'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea e nella misura in cui sussiste una duplice identità dichiararsi incompetente soltanto per il territorio di detto altro Stato membro in cui un tribunale era stato adito per «primo» a fronte della violazione –commessa mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione in Internet sotto il dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com» di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta (rispettivamente con riguardo al dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com») sotto il medesimo «user name» – di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell'Unione europea fatto valere dinanzi al «tribunale successivamente adito», o se il «tribunale successivamente adito» debba, in questo caso, nella misura in cui sussiste una duplice identità, dichiararsi incompetente per l'insieme dei diritti azionati dinanzi ad esso ai sensi degli articoli 97, paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro.

5) Se l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che la rinuncia a un'azione per contraffazione proposta –a fronte della violazione di un marchio dell'Unione europea commessa mediante il mantenimento di una pagina Internet accessibile allo stesso modo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione sotto lo stesso dominio –dinanzi al «tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito», dinanzi al quale in un primo momento –a norma degli articoli 97 paragrafo 2, e 98 paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea –erano stati azionati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato

membro, osta –rispetto al territorio di detto altro Stato membro nel quale un tribunale era stato adito per «primo» per la violazione (commessa mediante mantenimento e utilizzo di una pagina Internet accessibile in modo identico in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione sotto lo stesso dominio) di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell'Unione europea fatto valere dinanzi al «tribunale successivamente adito» a una dichiarazione di incompetenza del «tribunale successivamente adito» ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea nella misura in cui sussiste una duplice identità.

6) Se l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che la rinuncia a un'azione per contraffazione proposta –a fronte della violazione di un marchio dell'Unione europea commessa mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione in Internet sotto il dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com» di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta (con riferimento rispettivamente al dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com») sotto il medesimo «user name» –dinanzi al «tribunale [di uno Stato membro] successivamente adito», dinanzi al quale –a norma degli articoli 97, paragrafo 2, e 98, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009, del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea –erano stati in un primo momento azionati diritti con riferimento agli atti di contraffazione commessi o che rischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro, osta –rispetto al territorio di detto altro Stato membro nel quale un tribunale era stato adito per «primo» per la violazione (commessa mediante mantenimento e utilizzo in tutto il mondo e quindi anche in tutta l'Unione in Internet sotto il dominio «facebook.com» e/o «youtube.com» e/o «twitter.com») di contenuti accessibili in modo identico di volta in volta con riferimento rispettivamente al dominio «facebook.com» e/o

«youtube.com» e/o «twitter.com» sotto il medesimo «user name») di un marchio nazionale identico e per prodotti identici a quelli del marchio dell'Unione europea fatto valere dinanzi al «tribunale successivamente adito» a una dichiarazione di incompetenza del «tribunale successivamente adito» ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea nella misura in cui sussiste una duplice identità.

7) Se l'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che dalla sua formulazione «quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o servizi identici» consegue, in presenza di un'identità tra marchi, un'incompetenza del «tribunale successivamente adito» solo nella misura in cui il marchio dell'Unione europea e il rispettivo marchio nazionale sono registrati per prodotti e/o servizi identici o se il «tribunale successivamente adito» sia in toto incompetente anche quando il marchio dell'Unione europea azionato dinanzi a tale giudice è tutelato anche per altri prodotti e/o servizi – non tutelati dall'altro marchio (nazionale) –rispetto ai quali può essere presa in considerazione un'identità o somiglianza dei fatti contestati.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 3 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CC0231&lang1=it&type=TEXT&ancre=>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Juzgado de lo Mercantil n. 8 de Barcelona* (Spagna) il 23 maggio 2016 – *Schweppes S.A./Exclusiva Ramírez S.L. e altri* (causa C-291/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se sia compatibile con l'articolo 36 del Trattato su funzionamento dell'Unione europea (1) con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE (2) e con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 (3) il fatto che

il titolare di un marchio in uno o più Stati membri impedisca l'importazione parallela o l'immissione in commercio di prodotti recanti un marchio identico o praticamente identico, di proprietà di un terzo, provenienti da un altro Stato membro, nel caso in cui detto titolare abbia rafforzato un'immagine di marchio globale associato allo Stato membro di origine dei prodotti che intende vietare.

2) Se sia compatibile con l'articolo 36 del Trattato su funzionamento dell'Unione europea con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE e con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 la vendita di un prodotto, recante un marchio notorio, all'interno dell'Unione nel caso in cui i titolari del marchio registrato mantengano un'immagine globale di marchio nell'intero SEE tale da ingenerare confusione nel consumatore medio riguardo all'origine commerciale del prodotto.

3) Se sia compatibile con l'articolo 36 del Trattato su funzionamento dell'Unione europea, con l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE e con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 il fatto che il titolare di marchi nazionali identici o simili in vari Stati membri si opponga all'importazione in uno Stato membro, in cui è titolare del marchio, di prodotti designati con un marchio identico o simile al suo e provenienti da uno Stato membro in cui non è titolare, quando almeno in un altro Stato membro in cui è titolare del marchio abbia acconsentito, espressamente o tacitamente, all'importazione dei medesimi prodotti.

4) Se sia compatibile con, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE, con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2436 e con l'articolo 36 del Trattato su funzionamento dell'Unione europea il fatto che il titolare A di un marchio X di uno Stato membro si opponga all'importazione di prodotti designati da detto marchio, nel caso in cui tali prodotti provengano da un altro Stato membro in cui è stato registrato un marchio identico a X (Y) da parte di un altro titolare B che lo commercializza e:

– i due titolari A e B intrattengano intensi rapporti commerciali ed economici, sebbene non di stretta dipendenza per lo sfruttamento congiunto del marchio X;

– i due titolari A e B perseguano una strategia di marchio coordinata rafforzando deliberatamente di fronte al pubblico un'apparenza o immagine di marchio unico e globale; o

– i due titolari A e B intrattengano intensi rapporti commerciali ed economici, sebbene non di stretta dipendenza per lo sfruttamento congiunto del marchio X, e perseguano inoltre una strategia di marchio coordinata rafforzando deliberatamente di fronte al pubblico un'apparenza o immagine di marchio unico e globale.

(1) GU C 202 del 7.6.2002.

(2) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25).

(3) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1).

Trattazione orale 31/05/2017

Patrocino a spese dello Stato

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Bundesarbeitsgericht* (Germania) il 15 dicembre 2015 – *Jan Šalplachta* (causa C-670/15)

Questione pregiudiziale:

Se il diritto di una persona fisica di avere accesso effettivo alla giustizia nell'ambito di una controversia transfrontaliera, ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la

definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie 1, esiga che il patrocinio a spese dello Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania ricomprenda le spese sostenute dal richiedente per la traduzione della dichiarazione e dei documenti giustificativi concernenti la domanda del suddetto patrocinio qualora il richiedente, contestualmente al ricorso proposto dinanzi al giudice del merito, competente anche in veste di autorità di ricezione a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, chieda il patrocinio a spese dello Stato e abbia commissionato egli stesso la traduzione.

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 1 febbraio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=187350&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

Principio del *ne bis in idem*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di cassazione (Italia) il 24 ottobre 2016 – *Garlsson Real Estate SA, in liquidazione, e a./Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)* (causa C-537/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se la previsione dell'art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell'art. 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della normativa nazionale, osti alla possibilità di celebrare un procedimento amministrativo avente ad oggetto un fatto (condotta illecita di manipolazione del mercato) per cui il medesimo soggetto abbia riportato condanna penale irrevocabile;

2) se il giudice nazionale possa applicare direttamente i principi unionali in relazione al principio del «*ne bis in idem*», in base all'art. 50 CDFUE, interpretato alla luce dell'art. 4 prot. n. 7 CEDU, della relativa giurisprudenza della

Corte europea dei diritti dell'uomo e della normativa nazionale.

Trattazione orale 30/05/2017

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 23 novembre 2016 – *Enzo Di Puma/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)* (causa C-596/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione vada interpretato nel senso che in presenza di un accertamento definitivo dell'insussistenza della condotta che ha integrato l'illecito penale, sia precluso, senza necessità di procedere ad alcun ulteriore apprezzamento da parte del giudice nazionale, l'avvio o la prosecuzione per gli stessi fatti di un ulteriore procedimento che sia finalizzato all'irrogazione di sanzioni che per la loro natura e gravità siano da qualificarsi penali.

2) Se il giudice nazionale, nel valutare l'efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, ai fini del riscontro della violazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, debba tener conto dei limiti di pena posti dalla dir. 2014/57/UE (1).

(1) Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) GU L 173, pag. 179.

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 23 novembre 2016 – *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca* (causa C-597/16)

Questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione vada interpretato nel senso che in presenza di un accertamento definitivo dell'insussistenza della condotta che ha integrato l'illecito penale, sia precluso, senza necessità di procedere ad alcun ulteriore

apprezzamento da parte del giudice nazionale, l'avvio o la prosecuzione per gli stessi fatti di un ulteriore procedimento che sia finalizzato all'irrogazione di sanzioni che per la loro natura e gravità siano da qualificarsi penali.

Se il giudice nazionale, nel valutare l'efficacia, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni, ai fini del riscontro della violazione del principio del *ne bis in idem* di cui all'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, debba tener conto dei limiti di pena posti dalla dir. 2014/57/UE(1).

(1) Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) GU L 173, pag. 179.

Trattazione orale 30/05/2017

Protezione internazionale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Kammarrätten i Stockholm* (Svezia) il 3 febbraio 2016 – *Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket* (causa C-60/16)

Questioni pregiudiziali:

Qualora il richiedente asilo non sia trattenuto nel momento in cui lo Stato membro responsabile accetta di prenderlo in carico, ma sia trattenuto in un momento successivo - in base al motivo che soltanto allora è stata effettuata la valutazione che sussiste il significativo rischio che la persona interessata si sottragga alle autorità - se, in tale situazione, il termine di sei settimane di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento n. 604/2013 1 possa essere calcolato dal giorno in cui la persona è trattenuta oppure se debba essere calcolato a partire da un'altra data e, in tal caso, a partire da quale data.

Se l'articolo 28 del regolamento escluda, nella situazione in cui il richiedente l'asilo non è trattenuto nel momento in cui lo Stato membro responsabile accetta di prenderlo in carico, l'applicazione delle disposizioni nazionali che,

in Svezia, comportano che l'immigrato non possa essere trattenuto in pendenza dell'esecuzione [del trasferimento] per un periodo superiore a due mesi qualora non vi sia un serio motivo per trattenerlo per un periodo più lungo, e che, qualora tali seri motivi sussistano, l'immigrato possa essere trattenuto per un massimo di tre mesi oppure, se è probabile che l'esecuzione [della decisione di trasferimento] richiederà un periodo maggiore a causa della mancanza di collaborazione da parte dell'immigrato o del fatto che ci vuole tempo per ottenere i documenti necessari, un massimo di dodici mesi.

Qualora il procedimento di esecuzione venga riavviato allorché il ricorso o il riesame non ha più effetto sospensivo (v. articolo 27, paragrafo 3), se inizi a decorrere un nuovo termine di sei settimane per l'esecuzione del trasferimento oppure se, ad esempio, il numero di giorni che la persona ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che lo Stato membro responsabile ha accettato di prenderla o riprenderla in carico debba esserne detratto.

4) Se rivesta qualche importanza la circostanza che il richiedente asilo che ha impugnato una decisione di trasferimento non abbia per parte sua richiesto la sospensione dell'esecuzione della decisione di trasferimento in attesa dell'esito dell'impugnazione [v. articolo 27, paragrafo 3, lettera c) e articolo 27, paragrafo 4].

1 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013 L 180, pag. 31).

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 1 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188492&pageIndex=0&doctan>

[g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0181)

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Conseil d'État* (Belgio) il 31 marzo 2016 – *Sadikou Gnandi/Stato belga* (causa C-181/16)

Questione pregiudiziale:

Se l'articolo 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (1), che impone agli Stati membri di rispettare il principio di non-refoulement al momento dell'attuazione di tale direttiva, nonché il diritto a un ricorso effettivo, previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'adozione di una decisione di rimpatrio- come quella prevista dall'articolo 6 della suddetta direttiva 2008/115/CE nonché dall'articolo 52/3, paragrafo 1, della legge del 15 dicembre 1980 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento, e allontanamento degli stranieri e dall'articolo 75, paragrafo 2, del regio decreto dell'8 ottobre 1981 in materia di accesso al territorio, soggiorno, stabilimento, e allontanamento degli stranieri –sin dal momento del rigetto della domanda di asilo da parte del *Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides* e, dunque, prima che i mezzi di ricorso avverso tale decisione di rigetto possano essere esauriti e prima che la procedura di asilo possa essere definitivamente chiusa.

Conclusioni 31/05/2017

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Paesi Bassi) il 22 aprile 2016 – *procedimento penale a carico di Mossa Oubrami* (causa C-225/16)

Questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva sul rimpatrio (1) debba essere interpretato nel

senso che il termine di cinque anni in esso previsto viene calcolato:

a. dal momento in cui è emesso il divieto di ingresso (o con efficacia retroattiva: la dichiarazione di persona non grata ad esso assimilata), oppure

b. con decorrenza dalla data in cui l'interessato è effettivamente uscito dal territorio – in sintesi – degli Stati membri dell'Unione europea, oppure

c. da un momento diverso.

2. Se l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva sul rimpatrio, al fine dell'applicazione del diritto transitorio, debba essere interpretato nel senso che da esso discende che decisioni adottate prima dell'entrata in vigore della direttiva, il cui effetto giuridico è che il destinatario deve soggiornare al di fuori dei Paesi Bassi per dieci anni consecutivi, mentre il divieto di ingresso è stato fissato tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e contro le decisioni era disponibile un mezzo di ricorso, non hanno più effetto se, nel momento in cui la direttiva doveva essere attuata o nel momento in cui è stato accertato che il destinatario della decisione soggiornava nei Paesi Bassi, la durata di detto obbligo superava la durata stabilita in detta disposizione.

(1) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

Conclusioni 18/05/2017

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 22 giugno 2016 – *Sacko Moussa/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano* (causa C-348/16)

Questione pregiudiziale:

Se la direttiva 2013/32/UE1 (in particolare, artt. 12, 14, 31, 46) debba essere interpretata nel senso che essa ammetta una procedura come quella italiana (art. 19 comma 9, dlgs. 150 del 2011) in cui all'autorità giudiziaria adita dal

richiedente asilo – la cui domanda, all'esito di esame completo con audizione, sia stata respinta dall'Autorità amministrativa incaricata di esaminare le richieste di asilo – è consentito di respingere il ricorso giurisdizionale de plano, senza dover procedere a nuovo ascolto del richiedente stesso, nel caso in cui la domanda giudiziale sia palesemente infondata e il diniego dell'autorità amministrativa sia quindi insuperabile.

1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 60).

Conclusioni dell'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona presentate il 6 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189656&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Naczelny Sąd Administracyjny* (Polonia) il 19 luglio 2016 – *Soufiane El Hassani/Minister Spraw Zagranicznych* (causa C-403/16)

Questione pregiudiziale:

Se l'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (1), tenuto conto del considerando 29 del codice dei visti e dell'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2012, C 326, pagg. da 391 a 407), debba essere interpretato nel senso che esso imponga allo Stato membro l'obbligo di garantire un mezzo di impugnazione (ricorso) dinanzi a un organo giurisdizionale.

Trattazione orale 17/05/2017

Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Cour de cassation* (Francia) il 23 novembre 2015 – *W e a./Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Caisse Carpimko* (causa C-621/15)

Questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 4 della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ¹, osti, per quanto riguarda [Or. 6] la responsabilità dei laboratori farmaceutici per danni ascrivibili ai vaccini da essi prodotti, a un mezzo di prova che prevede che il giudice di merito, nell'esercizio del suo pieno potere discrezionale, possa ritenere che gli elementi di fatto presentati dal ricorrente costituiscano presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da dimostrare il difetto del vaccino e l'esistenza di un nesso causale tra quest'ultimo e la malattia, nonostante la constatazione che la ricerca medica non stabilisce alcun nesso fra la vaccinazione e la comparsa della malattia.

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'articolo 4 della menzionata direttiva 85/374 osti a un sistema di presunzioni secondo cui l'esistenza di un nesso causale tra il difetto attribuito a un vaccino e il danno subito dalla vittima debba sempre essere considerata dimostrata in presenza di determinati indizi di causalità;

3) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 4 della menzionata direttiva 85/374 debba essere interpretato nel senso che la dimostrazione, a carico della vittima, dell'esistenza di un nesso causale fra il difetto attribuito a un vaccino e il danno da essa subito, possa essere considerata fornita soltanto qualora tale nesso venga determinato in maniera scientifica.

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 7 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188628&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

Area Lavoro

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'*Oberster Gerichtshof* (Austria) il 16 giugno 2016 – *Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft –KABEG/Mutuelles du Mans assurances Iard SA (MMA IARD)* (causa C-340/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se il ricorso di un datore di lavoro nazionale diretto a ottenere il risarcimento del danno al medesimo derivante per effetto dell'obbligo di mantenimento della retribuzione a favore del proprio dipendente, residente sul territorio nazionale, costituisca un «ricorso in materia di assicurazioni» ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 44/2001 (1), quando

(a) il lavoratore è stato ferito in un sinistro automobilistico in uno Stato membro (Italia),

(b) il ricorso è diretto contro l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo danneggiante avente la propria sede in un altro Stato membro (Francia), e

(c) il datore di lavoro è costituito come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro che continui a versare lo stipendio possa agire a titolo di «persona lesa», previa ammissibilità dell'azione, nei confronti dell'assicuratore per la responsabilità civile del

veicolo danneggiante dinanzi al giudice del luogo in cui il detto datore di lavoro ha sede.

(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

Conclusioni 18/05/2017

Disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Raad van State* (Belgio) il 19 febbraio 2016 – *Vaditrans BVBA/Stato Belga* (Causa C-102/16)

Questioni pregiudiziali:

«Se l'articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che il periodo di riposo settimanale regolare, di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del medesimo regolamento, non può essere effettuato a bordo del veicolo.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 8, paragrafi 6 e 8, del regolamento (CE) n. 561/2006, in combinato disposto con l'articolo 19 dello stesso regolamento, violi di principio di legalità penale,

sancito all'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea², in quanto le citate disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 non prevedono esplicitamente un divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare, di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento medesimo, a bordo del veicolo.

3) In caso di risposta negativa alla prima questione, se il regolamento (CE) n. 561/2006 consenta quindi agli Stati membri di stabilire nel loro diritto interno un divieto di effettuare il periodo di riposo settimanale regolare, di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento medesimo, a bordo del veicolo».

Conclusioni dell'Avvocato generale Evgeni Tanchev presentate il 2 febbraio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=187381&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

Previdenza sociale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Paesi Bassi) il 5 novembre 2015 – X, *altra parte: Staatssecretaris van Financiën* (causa C-570/15)

Questione pregiudiziale

Sulla base di quale criterio, o di quali criteri, occorra stabilire quale normativa sia indicata come applicabile dal regolamento (CEE) n. 1408/71¹ nel caso di un lavoratore residente in Belgio che svolge nei Paesi Bassi la maggior parte delle sue attività per il suo datore di lavoro olandese, ed inoltre esercita in Belgio il 6,5 per cento di tali attività nell'anno in questione, nella propria casa e presso clienti, senza che si configuri una tipologia definita e senza che egli abbia preso accordi con il suo datore di lavoro in merito allo svolgimento di attività in Belgio.

1 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 149, pag. 2).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate l'8 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188669&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Hoge Raad der Nederlanden* (Paesi Bassi) il 5 novembre 2015 – X, *altra parte: Staatssecretaris van Financiën* (causa C-569/15)

Questioni pregiudiziali:

Se il Titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71¹ debba essere interpretato nel senso che si deve considerare che un lavoratore residente nei Paesi Bassi, che svolge di norma le sue attività nei Paesi Bassi e che per tre mesi fruisce di un congedo non retribuito, in tale periodo continui ad esercitare attività subordinate (anche) nei Paesi Bassi qualora (i) il rapporto di lavoro permanga in essere durante detto periodo e (ii) ai fini della legge olandese sulla disoccupazione detto periodo venga considerato un periodo in cui sono esercitate attività subordinate.

a. Quale normativa sia indicata come applicabile dal regolamento (CEE) n. 1408/71, nel caso in cui nel periodo di congedo non retribuito siffatto lavoratore eserciti attività subordinate in un altro Stato membro.

b. Se al riguardo sia rilevante che l'interessata, nell'anno successivo per due volte e nei successivi tre anni per una volta, per un periodo di circa da una a due settimane, abbia svolto attività subordinate nel medesimo diverso Stato membro, senza tuttavia fruire di un congedo non retribuito nei Paesi Bassi.

1 Regolamento del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di

sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Conclusioni dell'Avvocato generale Maciej Szpunar presentate l'8 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=188670&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo *Högsta förvaltningsdomstolen* (Svezia) il 4 aprile 2016 – *Bogusława Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten* (causa C-189/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se le disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1408/71 (1) vadano interpretate nel senso che, nel calcolare la pensione garantita svedese, si possa attribuire ai periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato membro un valore previdenziale che corrisponde al valore medio dei periodi compiuti in Svezia, allorché l'autorità competente applica un calcolo pro rata ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, di detto regolamento.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se, nel calcolare la pensione garantita, l'istituzione competente possa tenere conto di un reddito da pensione che l'assicurato percepisce da un altro Stato membro senza incorrere in una violazione delle disposizioni del regolamento n. 1408/71.

(1) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU 1971 L 149, pag. 2).

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 3 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CC0189&lang1=it&type=TEXT&ancre=>

Principi di parità di trattamento e di non discriminazione

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Corte Suprema di cassazione* (Italia) il 9 marzo 2016 – *Abercrombie & Fitch Italia Srl/Antonino Bordonaro* (causa C-143/16)

Questione pregiudiziale:

Se la normativa nazionale di cui all'art. 34 del dlgs n. 276 del 2003, secondo la quale il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età, sia contraria al principio di non discriminazione in base all'età, di cui alla Direttiva 2000/781 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 21, n. 1).

1 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Conclusioni dell'Avvocato generale Michal Bobek presentate il 23 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189188&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

Trasferimento di imprese

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Midden-Nederland* (Paesi Bassi) il 26 febbraio 2016 – *Federatie Nederlandse Vakvereniging e a./Smallsteps BV*, (causa C-126/16)

Questioni pregiudiziali:

Se la procedura fallimentare olandese, in caso di trasferimento dell'impresa fallita nella quale il fallimento è stato preceduto da un pre-pack controllato da un giudice, esplicitamente

mirante alla sopravvivenza (di parti) dell'impresa, sia compatibile con l'obiettivo e la portata della direttiva 2001/23/CE 1 e se in questa ottica l'articolo 7:666, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), del codice civile olandese sia (ancora) conforme alla direttiva.

Se la direttiva 2001/23/CE sia applicabile nel caso in cui un c.d. «curatore designato» («beoogd curator») nominato dal giudice già prima dell'apertura del fallimento si informi della situazione del debitore ed esamini le possibilità di un'eventuale ripresa delle attività dell'impresa ad opera di un terzo e si prepari inoltre a trattative da svolgere subito dopo il fallimento per realizzare detta ripresa mediante una transazione di attivi nella quale l'impresa del debitore, o una sua parte, viene ceduta alla data del fallimento o subito dopo e le attività vengono riprese in tutto o in parte senza (quasi) soluzione di continuità.

Se al riguardo faccia differenza se la prosecuzione dell'impresa sia lo scopo primario del pre-pack, oppure se il curatore (designato) con il pre-pack e con la vendita degli attivi in forma di un «going concern» subito dopo il fallimento intenda in primo luogo ottenere una massimizzazione degli introiti per l'insieme dei creditori oppure, nell'ambito del pre-pack, sia stato raggiunto un accordo prima del fallimento per la cessione degli attivi (prosecuzione delle attività dell'impresa) la cui attuazione viene formalizzata e/o effettuata dopo il fallimento. E come ciò debba essere valutato se vengono perseguite sia la prosecuzione delle attività dell'impresa sia la massimizzazione degli introiti.

Se, ai fini dell'applicazione della direttiva 2001/23/CE e dell'articolo 7:662 e seguenti del codice civile olandese, da essa derivanti, la data del trasferimento dell'impresa, nell'ambito di un pre-pack precedente il fallimento dell'impresa, sia determinata dall'accordo concreto di trasferimento dell'impresa precedente il fallimento o se tale data sia determinata dal momento in cui la qualità di imprenditore che gestisce l'ente di cui trattasi è trasferita di fatto dal dante causa all'avente causa.

1 Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 29 marzo 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189328&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Korkein oikeus* (Finlandia) il 29 marzo 2016 – *Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pijo Paajanen, Satu Pii/SOS-Lapsikylä ry*, (causa C-175/16)

Questione pregiudiziale:

Se l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, debba essere interpretata nel senso che possa rientrare nel suo ambito di applicazione un'attività svolta in una casa di un villaggio dei bambini come quella descritta supra, nella quale il lavoratore, nei giorni liberi dei genitori succedanei dei bambini affidati in custodia, svolge funzioni di loro sostituto, convivendo con i bambini in condizioni parafamiliari e provvede, in tale periodo, alle esigenze dei bambini e della famiglia nello stesso modo in cui lo fanno, generalmente, i genitori.

Conclusioni dell'Avvocato generale Melchior Wathelet presentate il 6 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189661&pageIndex=0&doclang=it>

[g=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1](http://curia.europa.eu/juris/doc/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=190334&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1)

Parità di trattamento

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Kammergerichts Berlin* (Germania) il 3 novembre 2015 – *Konrad Erzberger/TUI AG*, (causa C-566/15)

Questione pregiudiziale:

Se sia compatibile con l'articolo 18 TFUE (divieto di discriminazione) e con l'articolo 45 TFUE (libera circolazione dei lavoratori) il fatto che uno Stato membro riconosca il diritto di

voto attivo e passivo per i rappresentanti dei lavoratori nell'organo di vigilanza di un'impresa soltanto a quei lavoratori che sono occupati in stabilimenti dell'impresa o in imprese del gruppo site sul territorio nazionale.

Conclusioni dell'Avvocato generale Henrik Saugmandsgaard Øe presentate il 4 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=190334&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

Area Tributaria

Imposta sul valore aggiunto

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 30 maggio 2016 –Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (causa C-305/16)

Questioni pregiudiziali:

1. Laddove un venditore diretto venda beni (in prosieguo: «materiali di supporto alle vendite») a rivenditori che non sono titolari di partita IVA o laddove il rivenditore non titolare di partita IVA acquisti beni e servizi da terzi (in prosieguo: «beni e servizi di terzi») che in entrambi i casi sono utilizzati dai rivenditori non titolari di partita IVA per sostenere la loro attività economica di vendita di altri beni che sono parimenti acquistati presso il venditore diretto e assoggettate ad accordi amministrativi emessi ai sensi di una deroga autorizzata più recentemente dalla decisione 89/534/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1989 (1) (in prosieguo: la «deroga»), se le relative autorizzazioni, la normativa di attuazione e/o gli accordi amministrativi violino le pertinenti disposizioni e/o i principi del diritto dell'Unione europea dal momento che impongono al venditore diretto di contabilizzare l'imposta a valle sul prezzo di vendita degli altri beni dei rivenditori non titolari di partita IVA senza riduzioni per l'IVA sostenuta dal rivenditore non titolare di partita IVA su tali materiali di supporto alle vendite e/o sui beni e i servizi di terzi. 2.

Se il Regno Unito, quando ha chiesto l'autorizzazione del Consiglio ai fini della deroga, avesse l'obbligo di informare la Commissione del fatto che i rivenditori non titolari di partita IVA sostenevano l'IVA sugli acquisti di materiali di supporto alle vendite e/o

sui beni e i servizi di terzi utilizzati ai fini delle loro attività economiche e che, di conseguenza, nella deroga dovesse essere previsto un adeguamento che riflettesse l'imposta a monte non detraibile, o l'imposta a valle versata in eccesso. 3.

In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione di cui sopra:

(a) se alcuna delle relative autorizzazioni, la normativa di attuazione o gli accordi amministrativi, possano e debbano essere interpretati tenendo conto (i) dell'IVA non detraibile sui materiali di supporto alle vendite o sui beni e servizi di terzi a carico dei rivenditori non titolari di partita IVA e utilizzati da detti rivenditori ai fini delle proprie attività economiche; OPPURE (ii) dell'IVA versata in eccesso rispetto all'imposta dovuta che non è stata riscossa dall'Her Majesty's Revenue & Customs OPPURE (iii) della potenziale concorrenza sleale che emerge tra i venditori diretti, i loro rivenditori non titolari di partita IVA e le attività di vendita indiretta. (b)

Se:(i) l'autorizzazione della deroga del Regno Unito ai sensi dell'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 77/388] fosse illegittima;

(ii) insieme alla deroga all'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), sia necessaria una deroga all'articolo 17 della [direttiva 77/388]. Se così fosse, se il Regno Unito abbia agito in modo illegittimo omettendo di chiedere alla Commissione o al Consiglio di autorizzare la deroga all'articolo 17;

(iii) il Regno Unito stia agendo in modo illegittimo omettendo di amministrare l'IVA in modo da consentire ai venditori diretti di pretendere un credito per l'IVA sostenuta ai fini

delle loro attività economiche dai rivenditori non titolari di partita IVA per i materiali di supporto alle vendite o i beni e servizi di terzi;

(iv) le relative autorizzazioni, la normativa di attuazione o gli accordi amministrativi, siano pertanto, tutti o in parte, invalidi e/o illegittimi. (c)

Se il rimedio adeguato sia, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea o del giudice nazionale:

(i) una decisione che obbliga lo Stato membro a rendere efficace la deroga nel diritto nazionale prevedendo un adeguamento opportuno per (a) l'IVA non detraibile sui materiali di supporto alle vendite o sui beni e servizi di terzi a carico dei rivenditori non titolari di partita IVA e utilizzati da detti rivenditori ai fini delle proprie attività economiche; OPPURE (b) l'IVA versata in eccesso rispetto all'imposta dovuta che non è stata riscossa dall'Her Majesty's Revenue & Customs; OPPURE (iii) la potenziale concorrenza sleale che emerge tra i venditori diretti, i loro rivenditori non titolari di partita IVA e le attività di vendita indiretta; o

(ii) un provvedimento con cui l'autorizzazione alla deroga, e per estensione la deroga stessa, sia dichiarata invalida; o

(iii) un provvedimento con cui la normativa nazionale sia dichiarata invalida; o

(iv) un provvedimento con cui l'avviso di decisione sia dichiarato invalido; o

(v) una dichiarazione secondo cui il Regno Unito è obbligato a presentare istanza di autorizzazione per un'ulteriore deroga così da prevedere un adeguamento opportuno per (a) l'IVA non detraibile sui materiali di supporto alle vendite o sui beni e servizi di terzi sostenuta dai rivenditori non titolari di partita IVA ed utilizzata da detti rivenditori ai fini delle proprie attività economiche; OPPURE (b) l'IVA versata in eccesso rispetto all'imposta dovuta che non è stata riscossa dall'Her Majesty's Revenue & Customs; OPPURE (iii) la potenziale concorrenza sleale tra i venditori diretti, i loro rivenditori che non sono titolari di partita IVA e le attività di vendita indiretta. 4.

Se, ai sensi dell'articolo 27 della [direttiva 77/388] (articolo 395 della [direttiva 2006/112]), le «evasioni o elusioni fiscali» debbano essere quantificate come la perdita netta per l'erario dello Stato membro (considerando sia l'imposta a valle versata sia l'imposta a monte detraibile nel contesto che dà luogo all'evasione o all'elusione fiscale) o come la perdita lorda per l'erario dello Stato membro (considerando la sola imposta a valle nel contesto che dà luogo all'evasione o all'elusione fiscale). (1) Decisione del Consiglio, del 24 maggio 1989, che autorizza il Regno Unito ad applicare a talune cessioni effettuate a rivenditori che non siano soggetti passivi una misura di deroga all'articolo 11, punto A. 1. a) della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 280, pag. 54).

Trattazione orale 31/05/2017

—

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* (Regno Unito) il 21 marzo 2016 – *Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Mercedes Benz Financial Services UK Ltd* (causa C-164/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Quale sia il significato delle parole «un contratto (...) accompagnat[o] dalla clausola secondo la quale la proprietà è normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata» di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b) (1).

2) In particolare, nel contesto del caso di specie, se il termine «normalmente» comporti che un'autorità tributaria non debba andare oltre l'identificazione dell'esistenza di un'opzione d'acquisto che può essere esercitata al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata.

3) In alternativa, se il termine «normalmente» comporti che un'autorità nazionale debba andare oltre e accertare la finalità economica del contratto.

4) In caso di soluzione affermativa della questione sub 3):

a. Se l'interpretazione dell'articolo 14, paragrafo 2, debba essere influenzata da un'analisi delle probabilità che il consumatore eserciti siffatta opzione.

b. Se l'entità del prezzo da pagare nel momento in cui viene esercitata l'opzione d'acquisto rilevi ai fini dell'accertamento della finalità economica del contratto.

(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Conclusioni 31/05/2017

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Curtea de Apel Cluj* (Romania) il 19 febbraio 2016 – *SC Paper Consult SRL/Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud* (causa C-101/16)

Questioni pregiudiziali:

1) Se la direttiva 2006/112/CE (1) osti a una normativa nazionale in base alla quale è negato a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'IVA, con la motivazione che il soggetto a monte, che ha emesso la fattura nella quale sono indicate la spesa e l'IVA, è stato dichiarato inattivo dall'amministrazione tributaria. 2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se, alle condizioni descritte nella prima questione, la direttiva 2006/112/CE osti a una normativa nazionale in base alla quale per poter negare il diritto alla detrazione dell'IVA è sufficiente l'affissione dell'elenco dei contribuenti dichiarati inattivi presso la sede dell'Agencia Națională de Administrare Fiscală e la pubblicazione dello stesso elenco sul sito internet dell'Agencia Națională de Administrare Fiscală, nella sezione Informazioni pubbliche – Informazioni sugli operatori economici.

(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Conclusioni 31/05/2017

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)* (Portogallo) il 18 gennaio 2016 – *Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira* (causa C-26/16)

Questioni pregiudiziali:

Se l'articolo 138 [paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio, del 28 novembre 2006 osti ad una normativa nazionale [articoli 1, lettera e), e 14, lettera b), del regime IVA applicabile alle transazioni intracomunitarie] che esige, per la concessione dell'esenzione dall'IVA per le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, trasportati dall'acquirente dal territorio nazionale in un altro Stato membro, che l'acquirente sia stabilito o domiciliato in tale Stato membro. Se l'articolo 138 [paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio osti al diniego dell'esenzione nello Stato membro di partenza del trasporto nel caso in cui il mezzo di trasporto acquistato sia stato trasportato in Spagna dove ha ottenuto una targa turistica, provvisoria e soggetta al regime fiscale previsto dagli articoli da 8 a 11, 13 e 15 del regio decreto spagnolo 10 settembre 1993, n. 1571. Se l'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE impedisca di esigere il pagamento dell'IVA da parte del fornitore di un mezzo di trasporto nuovo, nel caso in cui non risulti appurato se il regime della targa turistica sia cessato o meno in virtù di una delle situazioni previste dagli articoli 11 e 15 del regio decreto spagnolo 10 settembre 1993, n. 1571, né se l'IVA sia stata - o verrà - pagata in seguito alla cessazione di tale regime. Se l'articolo 138, [paragrafo 2], lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e i principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento ostino a che si esiga il pagamento dell'IVA dal fornitore di un mezzo di trasporto nuovo che è stato spedito in un altro Stato membro, nel caso in cui:

– l'acquirente, prima della spedizione, comunichi al fornitore che risiede nello Stato

membro di destinazione e gli mostri un documento in cui si attesta che gli è stato attribuito in tale Stato membro un numero identificativo per stranieri, in cui si indicava una residenza in quest'ultimo Stato membro diversa da quella dichiarata dall'acquirente;

– dopo la vendita l'acquirente trasmetta al fornitore alcuni documenti comprovanti che il mezzo di trasporto acquistato è stato sottoposto a controllo tecnico nello Stato membro di destinazione e che quest'ultimo Stato gli ha rilasciato una targa turistica;

– non risulti provato che il fornitore avrebbe collaborato con l'acquirente per eludere il pagamento dell'IVA;

– i servizi doganali non abbiano formulato obiezioni in merito all'annullamento della Declaração Aduaneira de Veículo sulla base dei documenti in possesso del fornitore.

Conclusioni dell'Avvocato generale Paolo Mengozzi presentate il 1° febbraio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=187351&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

–

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Corte suprema di cassazione* (Italia) il 13 maggio 2016 – *Agenzia delle Entrate/Federal Express Europe Inc.* (causa C-273/16)

Questione pregiudiziale:

Se il combinato disposto degli artt. 144 e 86, primo paragrafo, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (1) (corrispondenti agli artt. 14, paragrafi 1 e 2, ed 11, parte B, paragrafo 3, della Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977

(2)) possa essere interpretato nel senso che [l']unica condizione per la non imponibilità ai fini IVA delle prestazioni connesse, consistenti nel servizio di trasporto interno c.d. inbound – dagli spazi aeroportuali sino a destinazione, nel territorio dello Stato membro, e con la clausola «franco destino» – è che il loro valore sia compreso nella base imponibile, a prescindere dal loro effettivo assoggettamento ad imposta in dogana, all'atto dell'importazione dei beni; e che quindi non sia compatibile con le suddette disposizioni comunitarie una lettura del combinato disposto delle norme interne di cui agli artt. 9, comma 1, n. 2), e 69, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella versione allora vigente, *ratione temporis*, in base alla quale in ogni caso, e quindi anche nelle ipotesi di importazioni non imponibili ai fini IVA – come nella specie, trattandosi di documenti e beni di trascurabile valore – debba essere soddisfatto l'ulteriore requisito del loro effettivo assoggettamento ad IVA (e del concreto versamento dell'imposta in dogana) all'atto dell'importazione dei beni medesimi; e ciò eventualmente anche in considerazione del rapporto di accessorietà dei servizi di trasporto rispetto alle prestazioni principali (importazioni) e della ratio di semplificazione sottesa ad entrambe le operazioni. (1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1). (2) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Trattazione orale 18/05/2017

Area Penale

Cooperazione giudiziaria in materia penale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rayonen sad Sofia* (Bulgaria) il 24 marzo 2016 – *procedimento penale a carico di Trayan Beshkov* (causa C-171/16)

Questioni pregiudiziali:

Dica la Corte di Giustizia come debba essere interpretata la nozione di «nuovo procedimento penale» di cui alla decisione quadro 2008/675/JI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, e se essa debba necessariamente ricollegarsi all'accertamento della responsabilità rispetto a un reato commesso o se possa, invece, riguardare parimenti un procedimento nel quale, in base al diritto nazionale del secondo Stato membro, la pena comminata nella sentenza anteriore assorba un'altra pena o venga ad essa imputata ovvero debba essere disposta la sua separata espiazione.

Se l'articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con il considerando 13 della decisione quadro 2008/675/JI, debba essere interpretato nel senso che non osti a disposizioni nazionali in base alle quali un procedimento volto a prendere in considerazione una sentenza anteriore pronunciata in un altro Stato membro non possa essere avviato dal condannato, ma soltanto dallo Stato membro nel quale sia stata emanata la sentenza anteriore o dallo Stato membro latore del nuovo procedimento.

Se l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675/JI debba essere interpretato nel senso che non consenta allo Stato che avvii il nuovo procedimento penale di modificare le modalità di esecuzione della pena comminata dallo Stato membro in cui sia stata emessa la

sentenza anteriore e ciò anche nei casi in cui, in base al diritto nazionale del secondo Stato membro, la pena comminata nella sentenza anteriore assorba un'altra pena o venga ad essa imputata o debba essere disposta la sua separata espiazione precedente.

Conclusioni 17/05/2017

–

Diritto all'informazione nei procedimenti penali. Diritto ad un equo processo

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Spetsializiran nakažatelen sad* (Bulgaria) il 18 novembre 2015 – *Strafverfahren/Kolev e a.* (causa C-612/15)

Questioni pregiudiziali:

1. Se una legge nazionale sia compatibile con l'obbligo di uno Stato membro di prevedere un'efficace repressione penale dei reati commessi da funzionari delle dogane, qualora, ai sensi di detta legge, il procedimento penale a carico di funzionari delle dogane per partecipazione ad un'organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati di corruzione nell'esercizio delle proprie funzioni (accettazione di tangenti per l'omissione di un controllo doganale), nonché per specifici fatti di corruzione e [ricettazione sotto forma di] occultamento delle tangenti ricevute, venga archiviato, senza che il giudice abbia esaminato nel merito le accuse formulate, nelle seguenti circostanze a) sono trascorsi due anni dalla formulazione dell'accusa; b) l'imputato ha presentato un'istanza di conclusione delle indagini preliminari; c) il giudice ha assegnato al pubblico ministero un termine di tre mesi per la conclusione delle indagini preliminari; d) il pubblico ministero ha commesso, entro detto termine, «violazioni di forme sostanziali» (segnatamente: irregolare contestazione di

un'accusa ulteriormente precisata, mancata concessione dell'accesso alla documentazione relativa all'indagine e contraddittorietà dell'atto di accusa); e) il giudice ha assegnato al pubblico ministero un ulteriore termine di un mese per porre rimedio a tali «violazioni di forme sostanziali»; [f]) il pubblico ministero non ha posto rimedio a siffatte «violazioni di forme sostanziali» entro detto termine – laddove il motivo della commissione di tali violazioni entro il primo termine di tre mesi e il non avervi posto rimedio entro l'ultimo termine di un mese deve essere imputato sia al pubblico ministero (mancata eliminazione delle contraddizioni presenti nell'atto di accusa; mancato compimento di atti concreti durante la maggior parte della durata dei termini), sia alla difesa (violazione dell'obbligo di cooperazione nella contestazione dell'accusa e nella concessione dell'accesso alla documentazione relativa all'indagine a causa della degenza in ospedale degli imputati e della prevalenza di altri impegni professionali degli avvocati); [g]) è sorto un diritto soggettivo dell'imputato alla archiviazione del procedimento penale a causa di una mancata eliminazione delle «violazioni di forme sostanziali» entro i termini all'uopo fissati.

2. In caso di risposta negativa a tale questione, quale parte della summenzionata disciplina normativa dovrebbe essere disapplicata dal giudice nazionale per garantire l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione: 2.1. l'archiviazione del procedimento penale alla scadenza del termine di un mese oppure 2.2. la qualificazione delle suddette irregolarità come «violazioni di forme sostanziali» o, ancora, 2.3. la protezione del diritto soggettivo sorto in base a [g]) – ove ci sia la possibilità di sanare effettivamente tale violazione nell'ambito del procedimento giudiziario.

2.1. Se la decisione relativa alla disapplicazione di una disposizione nazionale, la quale prevede l'archiviazione del procedimento penale, debba essere subordinata alla condizione che

A) al pubblico ministero venga accordato un termine supplementare al fine di porre rimedio alla «violazione di forme sostanziali», di una

durata pari al termine durante il quale egli non era oggettivamente in condizione di farlo, in ragione di impedimenti imputabili alla difesa;

B) nel caso sub A), il giudice constati che tali impedimenti sono sorti a seguito di un «abuso del diritto»;

C) nel caso in cui non ricorra l'ipotesi sub A), il giudice accerti che la normativa nazionale offre sufficienti garanzie per la conclusione delle indagini preliminari entro un termine adeguato.

2.2. Se la decisione relativa alla disapplicazione della qualificazione delle suddette irregolarità come «violazione di forme sostanziali», prevista dalla normativa nazionale, sia compatibile con il diritto dell'Unione, segnatamente:

A) Se il diritto di fornire alla difesa informazioni dettagliate sull'accusa, sancito dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE¹, sia sufficientemente garantito,

-1) qualora tali informazioni siano fornite dopo che il merito dell'accusa sia stato materialmente sottoposto all'autorità giudiziaria, ma prima del suo esame da parte di quest'ultima, nonché qualora siano state fornite alla difesa informazioni complete sugli elementi essenziali dell'accusa in un momento antecedente la sottoposizione del merito dell'accusa all'esame dell'autorità giudiziaria (ipotesi riguardante l'imputato Hristov),

-2) nel caso in cui ricorra l'ipotesi sub 2.2.A)-1) – qualora tali informazioni siano fornite dopo che il merito dell'accusa è materialmente sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, ma prima che quest'ultima l'abbia esaminato e siano state fornite alla difesa informazioni parziali sugli elementi essenziali dell'accusa in un momento antecedente la sottoposizione del merito dell'accusa all'esame dell'autorità giudiziaria, allorché il motivo per il quale siano state fornite solo informazioni parziali è da ricondurre a impedimenti relativi alla difesa (ipotesi riguardante gli imputati Kolev e Kostadinov),

-3) qualora tali informazioni presentino contraddizioni in ordine alla concreta

manifestazione della richiesta di tangenti (una volta si asserisce che un altro imputato avrebbe esplicitamente richiesto la tangente, mentre l'imputato Hristov avrebbe espresso la sua insoddisfazione con una smorfia del viso, quando la persona sottoposta al controllo doganale avrebbe offerto una somma irrisoria, mentre in seguito si riferisce che l'imputato Hristov avrebbe formulato nello specifico la richiesta di tangente),

B) Se il diritto di concedere alla difesa l'accesso alla documentazione «al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria», sancito dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE, sia sufficientemente garantito nel procedimento principale, qualora la difesa abbia avuto accesso alla parte essenziale dei documenti in un momento anteriore e gli sia stata concessa la facoltà di accesso ai documenti, ma non ne abbia fatto uso a causa di impedimenti (malattia, impegni professionali) e facendo valere la normativa nazionale, la quale prescrive una convocazione almeno tre giorni prima per l'accesso ai documenti. Se debba essere concessa una seconda opportunità dopo la cessazione degli impedimenti e con un termine di convocazione di almeno tre giorni. Se sia necessario verificare se i menzionati impedimenti siano oggettivamente sussistenti o costituiscano un abuso del diritto.

C) Se il requisito legale previsto dagli articoli 6, paragrafo 3, e 7, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 [«al più tardi al momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria» ovvero] «al più tardi nel momento in cui il merito dell'accusa è sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria» abbia il medesimo significato in entrambe le norme. Quale significato abbia tale requisito – prima che il merito dell'accusa sia materialmente sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria o al più tardi nel momento in cui esso è sottoposto a detto esame oppure dopo che il merito dell'accusa sia sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, ma prima che quest'ultima adotti provvedimenti per esaminarlo.

D) Se il requisito legale della comunicazione alla difesa delle informazioni sull'accusa e dell'accesso alla documentazione relativa all'indagine in modo tale che possano essere garantiti «un esercizio effettivo dei diritti della difesa» e «l'equità del procedimento» ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13 abbia il medesimo significato in entrambe le norme. Se sia soddisfatto detto requisito,

-1) qualora le informazioni dettagliate sull'accusa siano fornite alla difesa dopo che il merito dell'accusa sia stato sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, ma comunque prima che siano adottati provvedimenti per il suo esame, e sia concesso alla difesa un termine sufficiente per prepararsi. In un momento anteriore sono state fornite informazioni sull'accusa in maniera incompleta e parziale.

-2) qualora la difesa ottenga l'accesso a tutta la documentazione dopo che il merito dell'accusa sia stato sottoposto all'esame di un'autorità giudiziaria, ma comunque prima che siano adottati provvedimenti per il suo esame, e le sia concesso un termine sufficiente per prepararsi. In un momento anteriore la difesa otteneva l'accesso a gran parte dei documenti del procedimento.

-3) qualora il giudice adotti provvedimenti miranti a garantire alla difesa che tutte le dichiarazioni rese da quest'ultima dopo aver avuto cognizione del circostanziato atto di accusa e di tutti i documenti del procedimento produrrebbero lo stesso effetto che avrebbero avuto nel caso in cui fossero state rese al pubblico ministero prima che il merito dell'accusa fosse sottoposto all'esame dell'autorità giudiziaria.

E) Se si garantisca «l'equità del procedimento» ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 4, nonché «un esercizio effettivo dei diritti della difesa» conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, nel caso in cui il giudice decida di promuovere un procedimento giudiziario su un'accusa definitiva, la quale presenta contraddizioni in ordine alla manifestazione della richiesta di tangenti, ma successivamente metta il pubblico ministero in condizione di eliminare tali

contraddizioni, consentendo altresì alle parti di far valere in toto i diritti che avrebbero avuto qualora il merito dell'accusa fosse stato sottoposto all'esame dell'autorità giudiziaria in assenza di siffatte contraddizioni.

F) Se il diritto di avvalersi di un difensore sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE 2 sia sufficientemente garantito nel caso in cui, nel corso delle indagini preliminari, l'avvocato sia stato messo in condizione di comparire al fine di essere informato sull'accusa provvisoria e di avere pieno accesso a tutti i documenti del procedimento, ma egli non sia comparso a causa di impegni professionali e facendo valere la normativa nazionale, la quale prevede un termine di convocazione di almeno tre giorni. Se debba essere concesso un nuovo termine di almeno tre giorni a seguito del venir meno di detti impegni. Se occorra verificare se il motivo per la [mancata] comparizione sia giustificato ovvero si configuri un abuso del diritto.

G) Se la violazione del diritto di avvalersi di un difensore nelle indagini preliminari sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48/UE incida sul «concreto ed effettivo esercizio dei diritti di difesa», qualora il giudice, dopo che il merito dell'accusa è stato sottoposto all'esame dell'autorità giudiziaria, conceda all'avvocato pieno accesso all'atto di accusa definitivo e dettagliato, nonché a tutti i documenti del procedimento e in seguito adotti provvedimenti finalizzati a garantire all'avvocato che tutte le dichiarazioni da lui rese dopo aver avuto cognizione dell'atto di accusa dettagliato e di tutti i documenti del procedimento produrrebbero lo stesso effetto che avrebbero avuto qualora fossero state rese al pubblico ministero prima che il merito dell'accusa fosse sottoposto all'esame dell'autorità giudiziaria.

2.3. Se il diritto soggettivo all'archiviazione del procedimento penale (alle condizioni descritte supra) sorto a favore dell'imputato sia compatibile con il diritto dell'Unione, sebbene sia possibile sanare in toto, attraverso provvedimenti del giudice nel procedimento giudiziario, la «violazione di forme sostanziali» cui il pubblico ministero non abbia posto

rimedio, cosicché, in ultima analisi, la posizione giuridica dell'imputato sarebbe identica a quella che avrebbe avuto in caso di tempestiva eliminazione di detta violazione.

3. Se possano essere applicate normative nazionali più favorevoli aventi ad oggetto il diritto alla trattazione della causa entro un termine ragionevole, il diritto di essere informati, nonché il diritto di avvalersi di un difensore, nel caso in cui esse, congiuntamente ad altri elementi (il procedimento descritto al punto 1), possano portare all'archiviazione del procedimento penale.

4. Se l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/48 debba essere interpretato nel senso che esso autorizza il giudice nazionale ad escludere dal procedimento giudiziario un avvocato che abbia rappresentato due degli imputati, avendo uno di essi depresso su fatti che pregiudicano gli interessi dell'altro imputato, il quale a sua volta non abbia reso alcuna dichiarazione.

In caso di risposta affermativa a tale questione, se il giudice garantisca il diritto di avvalersi di un difensore sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, qualora, dopo aver ammesso a partecipare al procedimento giudiziario un avvocato che abbia rappresentato contemporaneamente due imputati portatori di interessi contrastanti, nomini nuovi e diversi difensori d'ufficio a ciascuno degli imputati.

1 Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142, pag. 1).

2 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294, pag. 1).

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 4 aprile 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=189561&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

Diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Landgerichts Aachen* (Germania) il 19 maggio 2016 – *Frank Sleutjes* (causa C-278/16)

Questione pregiudiziale:

Se l'articolo 3 della direttiva 2010/64/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – GU L 280 del 26 ottobre 2010, pagg. 1-7 (numero Celex 32010L0064) debba essere interpretato nel senso che la nozione di «sentenza» di cui all'articolo 37, paragrafo 3, della *Strafprozessordnung* (codice di procedura penale; in prosieguo: la «StPO») includa i decreti penali di condanna ai sensi degli articoli 407 e segg. della StPO.

Conclusioni dell'Avvocato generale Nils Wahl presentate l'11 maggio 2017:

<http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CC0278&lang1=it&type=TEXT&ancre=>

Mandato d'arresto europeo

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Rechtbank Amsterdam* (Paesi Bassi) il 6 novembre 2015 – *Openbaar Ministerie/Daniel Adam Popławski* (causa C-579/15)

Questioni pregiudiziali:

Se uno Stato membro possa trasporre nel suo diritto nazionale l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI nel senso che:

la sua autorità giudiziaria di esecuzione è senz'altro tenuta a rifiutare la consegna a fini di esecuzione

emittente, come la presentazione di un'apposita domanda, cosicché esiste il rischio che, dopo il rifiuto della consegna a fini di esecuzione, lo Stato membro di esecuzione non possa assumere l'esecuzione, mentre tale rischio non incide sull'obbligo di rifiutare la consegna a fini di esecuzione.

Qualora la risposta alla prima questione sia negativa: a) se il giudice nazionale possa applicare direttamente le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, anche se, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, gli effetti giuridici di tale decisione sono mantenuti fintanto che essa non sia stata abrogata, annullata o modificata

b) in caso affermativo, se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI sia sufficientemente preciso e categorico per essere applicato dal giudice nazionale. Qualora la risposta alle questioni 1 e 2 b) sia negativa: se uno Stato membro, il cui diritto nazionale esige una base in un'apposita convenzione per l'assunzione dell'esecuzione di una pena detentiva irrogata all'estero, possa trasporre nel suo diritto nazionale l'articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI nel senso che è proprio l'articolo in parola a fornire la base convenzionale prescritta, al fine di evitare il rischio di impunità connesso al requisito nazionale di una base convenzionale (v. questione I).

Qualora la risposta alle questioni 1 e 2 b) sia negativa: se uno Stato membro possa trasporre nel suo diritto nazionale l'articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI nel senso che esso assoggetta il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione di un residente dello Stato membro di esecuzione, che sia cittadino dell'altro Stato membro, alla condizione che allo Stato membro di esecuzione spetti la giurisdizione per i fatti

menzionati nel MAE e che non esistano ostacoli concreti ad un'(eventuale) azione penale nello Stato membro di esecuzione di tale residente per i fatti in parola (come il rifiuto della Stato membro emittente di trasmettere il fascicolo penale allo Stato membro di esecuzione), mentre esso non assoggetta ad una condizione analoga il rifiuto della consegna ai fini di esecuzione di un cittadino dello Stato membro di esecuzione.

1 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri - Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190, pag. 1)

Conclusioni dell'Avvocato generale Yves Bot presentate il 15 febbraio:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522rinvio%2Bpregiudiziale%2522&docid=187867&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=436654#ctx1>

Prescrizione in materia penale

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla *Corte costituzionale* (Italia), con ordinanza del 23 novembre 2016, pervenuta in cancelleria il 26 gennaio 2017, nei procedimenti penali a carico di *M.A.S.*, *M.B* (causa C-42/17)

Questioni pregiudiziali:

– se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione

sia priva di una base legale sufficientemente determinata;

– se l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;

– se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, *Taricco*, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.

Data dell'udienza 29/05/2017

Principio del *ne bis in idem*

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunale di Bergamo* (Italia) il 1 ottobre 2015 – *procedimento penale a carico di Menci Luca* (causa C-524/15)

Questione pregiudiziale:

Se la previsione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, interpretato alla luce dell'art. 4 protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile.

Trattazione orale 30/05/2017

Indice *cronologico* delle decisioni

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 gennaio 2017, C-289/15, *Jozef Grundz*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 gennaio 2017, C-344/15, *National Roads Authority contro The Revenue Commissioners*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2017, C-367/15, *Stowarzyszenie «Oławska Telewizja Kablowa» contro Stowarzyszenie Filmowców Polskich*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2017, C-375/15, *BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG contro Verein für Konsumenteninformation*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2017, C-582/15, *Gerrit van Vemde con l'intervento di Openbaar Ministerie*

Sentenza della Corte (Terza sezione) del 25 gennaio 2017, C-640/15, *Tomas Vilkas*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2017, C-679/15, *Ultra-Brag AG contro Hauptzollamt Lörrach*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017, C-421/14, *Banco Primus SA contro Jesús Gutiérrez García*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 31 gennaio 2017, C-573/14, *Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides contro Mostafa Lounani*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° febbraio 2017, C-430/15, *Secretary of State for Work and Pensions contro Tolley*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 febbraio 2017, C-562/15, *Carrefour Hypermarchés SAS contro ITM Alimentaire International SASU*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 febbraio 2017, C-283/15, *X contro Staatssecretaris van Financiën*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 febbraio 2017, C-560/2014, *M contro Minister for*

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 febbraio 2017, C-317/15, *X contro Staatssecretaris van Financiën*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 febbraio 2017, C-499/15, *W V contro X*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 febbraio 2017, C-592/15, *Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs contro British Film Institute*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 febbraio 2017, C-601/15 PPU, *J.N. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Justice and Equality*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017, C-503/15, *Ramón Margarit Panicello contro Pilar Hernández Martínez*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 1° marzo 2017, C-275/15, *ITV Broadcasting Limited e a. contro TVCatchup Limited e a.*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017, C-245/15, *SC Casa Noastră SA contro Ministerul Transporturilor - Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR.*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 marzo 2017, C-354/15, *Andrew Marcus Henderson contro Novo Banco SA.*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2017, C-496/15, *Alphonse Eschenbrenner contro Bundesagentur für Arbeit.*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 marzo 2017, C-568/15, *Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV contro comtech GmbH.*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 marzo 2017, C-584/15, *Glencore Céréales France contro Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017, C-390/15, *Rzecznik Praw Obywatelskich* (RPO).

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 marzo 2017, C-638/16, *X e X contro État belge*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 marzo 2017, C-448/15, *Belgische Staat contro Wereldhave Belgium Comm. VA e a.*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 marzo 2017, C-14/16, *Euro Park Service contro Ministre des finances et des Comptes publics.*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2017, C-173/15, *GE Healthcare GmbH contro Hauptzollamt Düsseldorf.*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 marzo 2017, C-342/15, *Leopoldine Gertraud Piringer.*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-398/15, *Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce contro Salvatore Manni.*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-406/15, *Petya Milkova contro Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol.*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-484/15, *Ibrica Zulfikarpašić contro Slaven Gajer.*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 marzo 2017, C-551/15, *Pula Parking d.o.o. contro Sven Klaus Tederahn.*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 marzo 2017, C-573/15, *État belge contro Oxy cure Belgium SA.*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017, C-157/15, *Samira Achbita e Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding contro G4S Secure Solutions NV*

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 marzo 2017, C-188/15, *Asma Bougnaoui e Association de défense des droits de l'homme (ADDH) contro Micropole SA.*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 15 marzo 2017, C-253/16, *FlibTravel International SA, Léonard Travel International SA contro AAL*

Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS, Ryad SCRI, Taxis Bachir & Cie SCS, Abdelhamid El Barjraji, Abdelouahab Ben Bachir, Sotax SCRI, MostaphaEl Hammouchi, Boughaz SPRL, Sabbaz SPRL, Jamal El Jelali, Mohamed Chakir Ben Kadour, Taxis Chalkis SCRL, Mohammed Gheris, Les délices de Fes SPRL, Abderrahmane Belyazid, E.A.R. SCS, Sotrans SPRL, B.M.A. SCS, Taxis Amri et Cie SCS, Aramak SCS, Rachid El Amrani, Mourad Bakkeur, Mohamed Aghbarbiou, Omar Amri, Jmili Zoubair, Mustapha Ben Abderrahman, Mohamed Zahyani, Miltotax SPRL, Lextra SA, Ismael El Amrani, Farid Benazzouq, Imad Zoufri, Abdel-Ilab Bokhamy, Ismail Al Bouhali, Babri Messaoud & Cie SCS, Mostafa Bouzid, BKN Star SPRL, M.V.S. SPRL, A.B.M.B. SCS, Imatrans SPRL, Reda Bouyaknouden, Ayoub Tabri, Moulay Adil El Khatir, Redouan El Abboudi, Mohamed El Abboudi, Bilal El Abboudi, Sofian El Abboudi, Karim Bensbib, Hadel Bensbib, Mimoun Mallouk, Abdellah El Ghaffouli, Said El Aazouzi

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 15 marzo 2017, C-528/15, *Polície ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie contro Salah Al Chodor e a.*

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 marzo 2017, C-47/16, *Valsts ieņēmumu dienests contro "Veloserviss" SLA.*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 16 marzo 2017, C-138/16, *Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mbH (AKM) contro Zürs.net Betriebs GmbH*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017, C-211/16, *Bimotor SpA contro Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Torino*

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 16 marzo 2017, C-493/15, *Agenzia delle Entrate contro Marco Identi*

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2017, C-124/16, C-188/16 e C-213/16, *procedimento penale a carico di Ianos Tranca e a.*

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 22 marzo 2017, C-435/15 e C-666/15, *GROFA GmbH e a. contro Hauptzollamt Hannover e*

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 marzo 2017, C-146/16, *Verband Sozialer Wettbewerb eV contro DHL Paket GmbH.*

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 aprile 2017, C-582/16, *Alfonso Consalvo contro Italia*

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 aprile 2017, C-217/15 e C-350/15, *Orsi e Baldetti contro Italia.*

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 aprile 2017, C-336/15, *Unionen contro Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 aprile 2017, C-668/15, *Jyske Finans A/S contro Danimarca*

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2017, C-527/15, *Stichting Brein contro Jack Frederik Wullems*

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2017, C-51/16, *Stryker EMEA Supply Chain Services BV contro Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond*

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 aprile 2017, C-620/15, *A-Rosa Flussschiff GmbH contro Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (Urssaf) e Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden*

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 aprile 2017, C-680/15 e C-681/15, *Asklepios Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH e Asklepios Dienstleistungsgesellschaft mbH contro Ivan Felja e Vittoria Graf*